

MODELLO ORGANIZZATIVO

DELLA

SERGIO BONELLI EDITORE S.P.A.

Emissione **AD** Data 22.07.2014

Approvazione **CdA** Data 22.07.2014

Indice

MODELLO DI ORGANIZZAZIONE, GESTIONE E CONTROLLO	7
PARTE GENERALE	8
1 DECRETO LEGISLATIVO 8 GIUGNO 2001, N. 231	8
2 ESIMENTE DELLA RESPONSABILITÀ AMMINISTRATIVA DELL'ENTE	9
3 ADOZIONE DEL MODELLO DI ORGANIZZAZIONE E GESTIONE DA PARTE DI SERGIO BONELLI EDITORE S.P.A. E SOCIETÀ DALLA MEDESIMA CONTROLLATE. 10	10
4. FUNZIONE E CONTENUTI DEL MODELLO	11
5. L'ORGANISMO DI VIGILANZA	11
6. FUNZIONI E POTERI DELL'ORGANISMO DI VIGILANZA	11
7. OBBLIGHI DI INFORMAZIONE NEI CONFRONTI DELL'ORGANISMO DI VIGILANZA	12
8. REPORTING DELL'ORGANISMO DI VIGILANZA	12
9. SISTEMA DISCIPLINARE E SANZIONI	13
10. SANZIONI NEI CONFRONTI DEI LAVORATORI DIPENDENTI.	13
11. SANZIONI NEI CONFRONTI DEI DIRIGENTI, DEGLI AMMINISTRATORI E DI COLLABORATORI ESTERNI.	14
12. CODICE ETICO	14
PARTE SPECIALE	15
Principi generali di comportamento e di attuazione	15
Specifici principi procedurali	16
Principi procedurali da osservare nelle singole operazioni a rischio	16
Contratti	17
Istruzioni e verifiche dell'Organismo di Vigilanza	17

Destinatari e norme di comportamento _____	17
SEZIONE I _____	18
Reati contro la pubblica amministrazione _____	18
1. Introduzione _____	18
Malversazione a danno dello stato _____	18
Indebita percezione di erogazioni a danno dello stato _____	18
Truffa aggravata ai danni dello stato _____	19
Truffa aggravata per il conseguimento di erogazioni pubbliche _____	19
Frode informatica _____	19
Corruzione per l'esercizio della funzione _____	20
Corruzione per un atto contrario ai doveri d'ufficio _____	20
Circostanze aggravanti _____	20
Corruzione in atti giudiziari _____	20
Induzione indebita a dare o promettere utilità _____	21
Pene per il corruttore _____	21
Istigazione alla corruzione _____	21
2. Aree di attività a rischio _____	22
3. Destinatari e norme di comportamento _____	22
4. Le procedure prescritte _____	23
SEZIONE II _____	25
Reati contro l'attività giudiziaria e contro il patrimonio _____	25
1. Introduzione _____	25
Induzione a non rendere dichiarazioni o a rendere dichiarazioni mendaci all'autorità giudiziaria _____	25
Ricettazione _____	25
Riciclaggio _____	26
Impiego di denaro, beni o utilità di provenienza illecita _____	26
2. Aree di attività a rischio _____	26
3. Destinatari e norme di comportamento _____	26
4. Le procedure prescritte _____	27

SEZIONE III	29
Reati Societari	29
1. Introduzione	29
False comunicazioni sociali	29
False comunicazioni sociali in danno della società, dei soci o dei creditori	30
Falso in prospetto	31
Impedito controllo	31
Indebita restituzione dei conferimenti	31
Illegale ripartizione degli utili e delle riserve	31
Illecite operazioni sulle azioni o quote sociali o della società controllante	32
Operazioni in pregiudizio dei creditori	32
Omessa comunicazione del conflitto d'interessi	32
Formazione fittizia del capitale	32
Indebita ripartizione dei beni sociali da parte dei liquidatori	33
Corruzione tra privati	33
Illecita influenza sull'assemblea	33
Aggiotaggio	33
Ostacolo all'esercizio delle funzioni delle autorità pubbliche di vigilanza	34
Manipolazione del mercato	35
2. Aree di attività a rischio	37
3. Destinatari e norme di comportamento	37
4. Le procedure prescritte	39
SEZIONE IV	41
Reati contro la vita e l'incolumità individuale	41
1. Introduzione	41
Omicidio colposo	41
Lesioni personali colpose	41
2. Aree di attività a rischio	42
3. Destinatari e norme di comportamento	42

4. Le procedure prescritte _____	42
SEZIONE V _____	43
Delitti in materia di violazione del diritto d'autore _____	43
1. Introduzione _____	43
2. Aree di attività a rischio _____	46
3. Destinatari e norme di comportamento _____	46
4. Procedure prescritte _____	46
SEZIONE VI _____	47
Delitti informatici e trattamento illecito dei dati _____	47
1. introduzione _____	47
Documenti informatici _____	47
Accesso abusivo ad un sistema informatico o telematico _____	48
Art. 615 ter del codice penale _____	48
Detenzione e diffusione abusiva di codici di accesso a sistemi informatici o telematici. _____	48
Diffusione di apparecchiature, dispositivi o programmi informatici diretti a danneggiare o interrompere un sistema informatico o telematico _____	48
Intercettazione, impedimento o interruzione illecita di comunicazioni informatiche o telematiche _____	49
Installazione di apparecchiature atte ad intercettare, impedire o interrompere comunicazioni informatiche o telematiche _____	49
Danneggiamento di informazioni, dati e programmi informatici. _____	49
Danneggiamento di informazioni, dati e programmi informatici utilizzati dallo Stato o da altro ente pubblico o comunque di pubblica utilità _____	50
Danneggiamento di sistemi informatici o telematici _____	50
Frode informatica del soggetto che presta servizi di certificazione di firma elettronica _____	50
2. Aree di attività a rischio _____	52
3. Destinatari e norme di comportamento _____	52
4. Procedure prescritte _____	52
SEZIONE VII _____	53
Reati ambientali _____	53
1. Introduzione _____	53

Uccisione, distruzione, cattura, prelievo, detenzione di esemplari di specie animali o vegetali selvatiche protette	53
Distruzione o deterioramento di habitat all'interno di un sito protetto	53
D.LGS. 152/2006:	53
2. Aree di attività a rischio	59
3. Destinatari e norme di comportamento	59
4. Procedure prescritte	60
SEZIONE VIII	61
Impiego di cittadini di paesi terzi il cui soggiorno è irregolare	61
1. Introduzione	61
2. Aree di attività a rischio	61
3. Destinatari e norme di comportamento	62
4. Procedure prescritte	62
INDICAZIONI CONCLUSIVE	63

Modello di organizzazione, gestione e controllo ai sensi del D. Lgs 231/2001

PARTE GENERALE

1 Decreto Legislativo 8 giugno 2001, n. 231

Il Decreto Legislativo 231/2001 ha introdotto nel nostro ordinamento “la responsabilità amministrativa” delle persone giuridiche, delle società e delle associazioni anche prive di personalità giuridica, stabilendo che tali enti rispondano degli illeciti amministrativi dipendenti da alcuni reati commessi nell’interesse o a vantaggio degli stessi da “**a**) persone (fisiche) che rivestano funzioni di rappresentanza, di amministrazione o di direzione dell’ente o di una sua unità organizzativa dotata di autonomia finanziaria e funzionale, nonché da persone (fisiche) che esercitano, anche di fatto, la gestione e il controllo dello stesso; ovvero **b**) da persone (fisiche) sottoposte alla direzione o alla vigilanza di uno dei soggetti di cui alla lettera a)”.

La normativa descritta ha la finalità di coinvolgere nella punizione di taluni reati gli enti che abbiano tratto vantaggio dalla commissione di tali illeciti penali. Le sanzioni amministrative previste a carico dell’ente includono pene pecuniarie (da un minimo di € 25.823,00 ad un massimo di € 1.549.370,00), sanzioni interdittive (quali l’interdizione dall’esercizio dell’attività, la sospensione o la revoca delle autorizzazioni, licenze o concessioni funzionali alla commissione dell’illecito, il divieto di contrarre con la pubblica amministrazione, l’esclusione da agevolazioni, finanziamenti, contributi o sussidi, il divieto di pubblicizzare beni o servizi), confisca del prezzo o del profitto del reato e pubblicazione della sentenza.

Alla data odierna (31.03.2014) i reati cui si applica la responsabilità amministrativa degli enti sono i seguenti:

(il numero dell’articolo è quello indicato nel decreto)

- **Art. 24** - INDEBITA PERCEZIONE DI EROGAZIONI, TRUFFA IN DANNO DELLO STATO O DI UN ENTE PUBBLICO E PER IL CONSEGUIMENTO DI EROGAZIONI PUBBLICHE E FRODE INFORMATIVA IN DANNO DELLO STATO O DI UN ENTE PUBBLICO (artt. 316-bis, 316-ter, 640 comma 2 n. 1, 640-bis e 640-ter c.p.);
- **Art. 24-bis** - DELITTI INFORMATICI E TRATTAMENTO ILLECITO DI DATI (artt. 491-bis, 615-ter, 615-quater, 615-quinquies, 617-quater, 617-quinquies, 635-bis, 635-ter, 635-quater, 635-quinquies comma 3, 640-quinquies c.p.);
- **Art. 24-ter** - DELITTI DI CRIMINALITÀ ORGANIZZATA (416, 416-bis, 416-ter, 630 c.p. ed i delitti commessi avvalendosi delle condizioni di cui all’art. 416-bis ovvero al fine di agevolare l’attività delle associazioni previste dallo stesso articolo, art. 74 T.U. D.P.R. 309/1990 e reati previsti dall’art. 407 comma 2, lettera a) n. 5 c.p.);
- **Art. 25** - CONCUSSIONE, INDUZIONE INDEBITA A DARE O PROMETTERE UTILITÀ E CORRUZIONE (artt. 317, 318, 319, 319-bis, 319-ter, 319-quater, 321, 322);
- **Art. 25-bis** - FALSITÀ IN MONETE, IN CARTE DI PUBBLICO CREDITO, IN VALORI DI BOLLO E IN STRUMENTI O SEGNI DI RICONOSCIMENTO (artt. 453, 454, 455, 457, 459, 460, 461, 464, 473, 474 c.p.);
- **Art. 25-bis 1** - DELITTI CONTRO L’INDUSTRIA E IL COMMERCIO (artt. 513, 513-bis, 514, 515, 516, 517, 517-ter, 517-quater c.p.)

- **Art. 25-ter** - REATI SOCIETARI (artt. 2621, 2622 commi 1 e 3, 2623 commi 1 e 2, 2624 commi 1 e 2, 2625 comma 2, 2626, 2627, 2628, 2629, 2629-bis, 2632, 2633, 2635, 2636, 2637, 2638 commi 1 e 2 c.c.);
- **Art. 25-quater** - DELITTI CON FINALITÀ DI TERRORISMO O DI EVERSIONE DELL'ORDINE DEMOCRATICO (delitti puniti con la pena della reclusione non inferiore a dieci anni o con l'ergastolo, nonché delitti posti in essere in violazione di quanto previsto dall'art. 2 della Convenzione Internazionale per la repressione del finanziamento del terrorismo fatta a New York il 09.12.1999);
- **Art. 25-quater. 1** - PRATICHE DI MUTILAZIONE DEGLI ORGANI GENITALI FEMMINILI (art. 583-bis c.p.);
- **Art. 25-quinquies** - DELITTI CONTRO LA PERSONALITÀ INDIVIDUALE (delitti previsti dalla sezione I, capo III, titolo XII, libro II c.p.: artt. 600, 600-bis, 600-ter commi 1 e 2, 600-quater, 600-quinquies, 609-undecies c.p.);
- **Art. 25-sexies** - ABUSI DI MERCATO (reati previsti dalla parte V, titolo I-bis, capo II del T.U. D. Lgs 24.02.1998 n. 58);
- **Art. 25-septies** - OMICIDIO COLPOSO O LESIONI GRAVI O GRAVISSIME COMMESSE CON VIOLAZIONE DELLE NORME SULLA TUTELA DELLA SALUTE E DELLA SICUREZZA SUI LUOGHI DI LAVORO (artt. 589, 590 comma 3 c.p.);
- **Art. 25-octies** - RICETTAZIONE, RICICLAGGIO E IMPIEGO DI DENARO, BENI O UTILITÀ DI PROVENIENZA ILLECITA (artt. 648, 648-bis e 648-ter c.p.);
- **Art. 25-nonies** - DELITTI IN MATERIA DI VIOLAZIONE DEL DIRITTO D'AUTORE (artt. 171 comma 1 lettera a-bis, comma 3, 171-bis, 171-ter, 171-septies, 171-octies L. 22.04.1941 n. 633);
- **Art. 25-decies** - INDUZIONE A NON RENDERE DICHIARAZIONI O A RENDERE DICHIARAZIONI MENDACI ALL'AUTORITÀ GIUDIZIARIA (art. 377-bis c.p.);
- **Art. 25-undecies** - REATI AMBIENTALI
 - artt. 727-bis, 733-bis c.p.;
 - i seguenti reati previsti dal D. Lgs 03.04.2006 n. 152 e precisamente: artt. 137 commi 2, 3, 5, 11, 13 - art. 256 commi 1 [lettere a) e b)], comma 3, primo e secondo periodo, comma 4, comma 5, comma 6, primo periodo; art. 257 commi 1 e 2, art. 258 comma 4 secondo periodo, art. 259, comma 1, art. 260 commi 1 e 2; art. 260-bis, commi 6, 7 secondo e terzo periodo e 8 primo e secondo periodo, art. 279 comma 5;
 - reati previsti dalla legge 07.02.1992 n. 150 art. 1 commi 1 e 2, art. 2 commi 1 e 2, art. 3 bis comma 1, art. 6 comma 4;
 - reati previsti dall'art. 3 comma 6 L. 28.12.1993 n. 549;
 - reati previsti dal D. Lgs. 06.11.2007 n. 202 art. 8 commi 1 e 2, art. 9 commi 1 e 2);
- **Art. 25-duodecies** - IMPIEGO DI CITTADINI DI PAESI TERZI IL CUI SOGGIORNO È IRREGOLARE (art. 22 comma 12-bis D. Lgs. 25.07.1998 n. 286);
- **Art. 26** - DELITTI TENTATI (per tutti i reati indicati negli artt. precedenti per la forma del tentativo è prevista l'applicazione delle sanzioni pecuniarie ed interdittive ridotte da un terzo alla metà).

2 Esimente della responsabilità amministrativa dell'ente

L'art. 6 del Decreto in esame contempla una forma di esonero da responsabilità dell'ente, se lo stesso dimostra che:

“a) l'organo dirigente ha adottato ed efficacemente attuato, prima della commissione del fatto, modelli di organizzazione e di gestione idonei a prevenire reati della specie di quello verificatosi;

- b) il compito di vigilare sul funzionamento e l'osservanza dei modelli e di curare il loro aggiornamento è stato affidato a un organismo dell'ente dotato di autonomi poteri di iniziativa e di controllo;
- c) le persone hanno commesso il reato eludendo fraudolentemente i modelli di organizzazione e di gestione;
- d) non vi è stata omessa o insufficiente vigilanza da parte dell'organismo di cui alla lettera b)."

La medesima norma prevede inoltre che, in relazione all'estensione dei poteri delegati e al rischio di commissione dei reati, i modelli di organizzazione previsti quali esimente debbano rispondere alle seguenti esigenze:

- "a) individuare le attività nel cui ambito possono essere commessi reati;
- b) prevedere specifici protocolli diretti a programmare la formazione e l'attuazione delle decisioni dell'ente in relazione ai reati da prevenire;
- c) individuare modalità di gestione delle risorse finanziarie idonee ad impedire la commissione dei reati;
- d) prevedere obblighi di informazione nei confronti dell'organismo deputato a vigilare sul funzionamento e l'osservanza dei modelli;
- e) introdurre un sistema disciplinare idoneo a sanzionare il mancato rispetto delle misure indicate nel modello".

E' previsto infine che, negli enti di piccole dimensioni, il compito di vigilanza possa essere svolto direttamente dall'organo dirigente.

Nelle società di capitali - come è la Sergio Bonelli Editore S.p.a. - il collegio sindacale (la legge indica anche il consiglio di sorveglianza e il comitato per il controllo della gestione) può svolgere le funzioni dell'Organismo di Vigilanza previsto dall'art. 6, comma 1, lettera b.

3 Adozione del modello di organizzazione e gestione da parte di Sergio Bonelli Editore S.p.A. e società dalla medesima controllate.

Pertanto, onde tutelare la posizione propria e delle proprie società controllate, nonché assicurare il rispetto della legge e delle regole di correttezza nella conduzione della propria attività, Sergio Bonelli Editore S.p.A. (di seguito la "Società") ha provveduto ad elaborare e adottare il presente modello di organizzazione e di gestione (di seguito il "Modello"), in conformità al dettato del Decreto Legislativo n. 231 del 2001 sopra descritto (di seguito il "Decreto"), finalizzato all'instaurazione di procedure di controllo sull'operato di amministratori, dirigenti e dipendenti e di tutti i soggetti che operano in nome e per conto della Società (di seguito denominati i "Destinatari") al fine di prevenire la commissione, da parte degli stessi, dei reati previsti dal Decreto.

Il presente Modello è stato adottato dal consiglio di amministrazione di Sergio Bonelli Editore S.p.A. con delibera del 22 luglio 2014.

E' riconosciuta al Presidente ovvero all'Amministratore Delegato della Società la facoltà di apportare al testo del Modello eventuali modifiche di carattere formale che si rendessero opportune.

Nel recepire il Modello, i Consigli di Amministrazione delle singole società del Gruppo procederanno contestualmente anche alla nomina del proprio Organismo di Vigilanza.

4. Funzione e contenuti del Modello

Il Modello ha lo scopo di instaurare e illustrare un sistema di procedure e controlli, volti a prevenire la commissione dei reati previsti dal Decreto, in particolare mediante l'individuazione delle "aree di attività a rischio", nel cui ambito possano essere commessi i suddetti reati, e la regolamentazione e proceduralizzazione di tali aree.

Nel Modello sono dunque individuate le aree di rischio per ciascun reato o gruppi di reati, i soggetti destinatari della disciplina, nonché i protocolli o procedure adottati per la formazione e l'attuazione dei processi decisionali, così come per la gestione delle risorse finanziarie. Vengono inoltre definiti i compiti ed i poteri dell'Organismo di Vigilanza e gli obblighi di informazione nei confronti di tale organo, nonché introdotto un sistema disciplinare volto a sanzionare i comportamenti contrari alle prescrizioni del Modello.

Affinché raggiunga le finalità esposte, il Modello è reso noto e divulgato all'interno della Società perché tutti coloro che operano in nome e per conto della Società siano resi consapevoli non soltanto della illiceità di taluni comportamenti che possono configurare ipotesi di reato, ma anche che tali comportamenti sono fortemente condannati dalla Società stessa che intende prevenirne la commissione e che dispone e prescrive l'integrale adeguamento alle procedure ed ai protocolli disposti.

5. L'Organismo di Vigilanza

Come sopra illustrato l'art. 6 del Decreto dispone che sia affidato ad un organismo dell'ente, dotato di autonomi poteri di iniziativa e controllo, il compito di vigilare sul funzionamento e l'osservanza del Modello e di curarne l'aggiornamento. A tal fine il Consiglio di Amministrazione della Società ha provveduto a nominare quale organo di controllo (di seguito l'"Organismo di Vigilanza") l'Avv. Anna Beretta del Foro di Milano, ritenendo tale soggetto adeguato ad assumere le funzioni di controllo, in considerazione delle qualità di professionalità, autonomia e indipendenza che lo contraddistinguono.

6. Funzioni e poteri dell'Organismo di Vigilanza

In sintesi l'Organismo di Vigilanza è dotato di autonomi poteri di iniziativa e vigila sul funzionamento del Modello e sull'osservanza delle procedure da parte dei Destinatari, verificando la reale efficacia delle stesse nel prevenire la commissione dei reati di cui al Decreto.

Sono affidati dunque all'Organismo di Vigilanza i seguenti compiti ed i poteri necessari all'assolvimento degli stessi:

- Il compito di vigilare sull'osservanza delle prescrizioni del Modello da parte dei Destinatari, attivando le procedure di controllo, conducendo indagini per l'accertamento di presunte violazioni delle prescrizioni del Modello, effettuando verifiche periodiche su operazioni determinate od atti specifici posti in essere nello svolgimento dell'attività della Società, coordinandosi con le altre funzioni aziendali per meglio monitorare le aree di attività a rischio;

- Il compito di promuovere idonee iniziative per la diffusione e la corretta comprensione del Modello da parte di tutti i soggetti che operano in nome e per conto della Società, predisponendo la documentazione organizzativa interna necessaria al fine del funzionamento del Modello, contenente le istruzioni e i chiarimenti sull'applicazione e gli obiettivi dello stesso;
- Il compito di vigilare sulla reale efficacia del Modello in relazione alla struttura aziendale, verificando la coerenza tra i comportamenti concreti e le prescrizioni dello stesso, nonché l'idoneità di tale Modello a prevenire in concreto la commissione dei reati di cui al Decreto;
- Il compito di curare il necessario aggiornamento del Modello, laddove le analisi operate evidenzino la necessità di correzioni e adeguamenti, attraverso la mappatura aggiornata delle aree di attività a rischio, la presentazione di proposte di adeguamento del Modello, nonché la verifica dell'attuazione e dell'effettiva funzionalità delle soluzioni proposte.

7. Obblighi di informazione nei confronti dell'Organismo di Vigilanza

Al fine di agevolare l'attività di vigilanza sull'efficacia del Modello, dovrà essere comunicata all'Organismo di Vigilanza ogni informazione, di qualsivoglia genere, riguardante o comunque attinente all'attuazione del Modello, nonché eventuali segnalazioni, di chiunque vi abbia conoscenza, relative alla commissione dei reati previsti dal Decreto.

Le varie funzioni aziendali che operano o vigilano sulle aree di attività a rischio sono tenute a comunicare all'Organismo di Vigilanza: a) le risultanze periodiche dell'attività di controllo dalle stesse poste in essere per dare attuazione al Modello (reports riepilogativi dell'attività svolta, attività di monitoraggio, indici consuntivi, ecc.); b) le anomalie o atipicità riscontrate nell'ambito delle informazioni disponibili.

Ivi comprese ad esempio le informazioni riguardanti:

- i provvedimenti e/o notizie di provvedimenti di organi di polizia giudiziaria, o di qualsiasi altra autorità, dai quali si evinca lo svolgimento di indagini, anche nei confronti di ignoti, per i reati di cui al Decreto;
- le richieste di assistenza legale inoltrate dai dirigenti e/o dai dipendenti nei confronti dei quali la Magistratura procede per i reati previsti dal Decreto;
- le notizie relative all'effettiva attuazione, a tutti i livelli aziendali, del Modello con evidenza dei procedimenti disciplinari svolti e delle eventuali sanzioni irrogate, ovvero dei provvedimenti di archiviazione di tali procedimenti con le relative motivazioni;
- le commissioni di inchiesta o relazioni interne dalle quali emergano responsabilità per le ipotesi di reato di cui al Decreto;
- le decisioni relative alla richiesta, erogazione ed utilizzo di finanziamenti pubblici;
- i prospetti riepilogativi degli appalti affidati a seguito di gare a livello nazionale ed europeo, ovvero a trattativa privata;
- le commesse attribuite da enti pubblici o soggetti che svolgano funzioni di pubblica utilità.

8. Reporting dell'Organismo di Vigilanza

L'Organismo di Vigilanza riferisce su base continuativa all'Amministratore Delegato e su base periodica al Comitato di controllo interno, al Consiglio di Amministrazione ed al Collegio

Sindacale; può essere convocato in qualsiasi momento dai suddetti organi e potrà a sua volta presentare richiesta in tal senso per riferire in merito alla efficacia ed applicazione del Modello ovvero a situazioni specifiche.

Lo stesso Organismo di Vigilanza è tenuto inoltre a redigere annualmente un resoconto sull'attuazione del Modello presso la Società. Tale verifica è basata su una analisi dei principali atti societari e dei contratti di maggior rilevanza conclusi in aree di attività a rischio, su un riesame di insieme di tutte le segnalazioni pervenute durante l'anno e di tutte le attività svolte ad iniziativa dell'Organismo di Vigilanza, su un riscontro, da effettuarsi mediante interviste a campione, della effettiva conoscenza da parte del personale delle ipotesi di reato del Decreto. Il rapporto annuale viene sottoposto all'attenzione del Consiglio di Amministrazione.

9. Sistema disciplinare e sanzioni

Al fine di garantire l'efficacia del Modello, costituisce elemento fondamentale la previsione di un adeguato sistema sanzionatorio per la violazione delle regole di condotta sancite dal Codice Etico della Società, nonché delle procedure previste dal presente Modello. L'applicazione di tali sanzioni disciplinari prescinde dall'esito di un eventuale procedimento penale per i reati previsti dal Decreto.

10. Sanzioni nei confronti dei lavoratori dipendenti.

Le disposizioni del Modello sono parte integrante delle obbligazioni contrattuali assunte dai Dipendenti (impiegati e quadri). La violazione delle disposizioni del Modello potrà costituire inadempimento delle obbligazioni contrattuali, con ogni sanzione e conseguenza di legge, anche in ordine all'eventuale risarcimento del danno, nel rispetto, in particolare, degli articoli 2103, 2106 e 2118 del Codice Civile, dell'art. 7 della legge n. 300/1970 ("Statuto dei Lavoratori"), della Legge n. 604/1996 e successive modifiche ed integrazioni sui licenziamenti individuali nonché dei contratti collettivi di lavoro sino all'applicabilità del licenziamento per giusta causa.

Le sanzioni sopra previste potranno essere irrogate a conclusione dell'accertamento delle relative infrazioni in conformità al procedimento disciplinare previsto dai Contratti Collettivi Nazionali che trovano applicazione per i dipendenti della Società, in considerazione:

- dell'intenzionalità del comportamento del lavoratore o grado di negligenza, imperizia, imprudenza anche con riguardo alla prevedibilità dell'evento;
- del comportamento complessivo del lavoratore con particolare riguardo alla sussistenza o meno di precedenti disciplinari del medesimo, nei limiti consentiti dalla legge;
- delle mansioni del lavoratore;
- delle altre particolari circostanze che accompagnano la violazione disciplinare.

11. Sanzioni nei confronti dei dirigenti, degli amministratori e di collaboratori esterni.

In caso di violazione da parte dei dirigenti delle procedure interne previste dal Modello o di adozione, nell'espletamento di attività nelle aree a rischio, di un comportamento non conforme alle prescrizioni del Modello stesso, si provvederà ad applicare nei confronti dei responsabili le misure più idonee in conformità a quanto previsto dal Contratto Collettivo di Lavoro dei Dirigenti Industria.

In caso di violazione del Modello da parte di Amministratori della Società, l'Organismo di Vigilanza informerà l'intero Consiglio di Amministrazione e il Collegio Sindacale della stessa i quali provvederanno ad assumere le opportune iniziative previste dalla vigente normativa.

Nei contratti con collaboratori esterni che operino in nome e per conto della Società nelle aree di attività a rischio saranno introdotte clausole che prevedano, in caso di comportamenti in contrasto con le linee di condotta e le procedure indicate dal presente Modello, la risoluzione del rapporto contrattuale, fatta salva l'eventuale richiesta di risarcimento qualora da tale comportamento derivino danni concreti alla Società.

12. Codice Etico

La Società ha provveduto a redigere e adottare un Codice Etico, approvato dal Consiglio di Amministrazione nella seduta del 22 luglio 2014, che dispone i principi di deontologia aziendale della Società e prevede le regole generali di comportamento cui devono uniformarsi tutti i dipendenti, i consulenti, gli amministratori ed i sindaci della Società ed anche i soggetti terzi che hanno relazioni di qualsivoglia natura con la Società, con riferimento ai rapporti con la stessa.

Le regole di comportamento previste nel presente Modello si integrano con quelle del Codice Etico, che ha tuttavia una portata più generale rispetto al Modello, ed oltre ad offrire indicazioni circa i comportamenti rilevanti ai fini del Decreto, è volto a regolamentare ogni aspetto dell'attività e dei rapporti all'interno della Società.

PARTE SPECIALE

Principi generali di comportamento e di attuazione

La presente parte speciale si riferisce a comportamenti posti in essere da amministratori, dirigenti e dipendenti operanti nelle aree di attività a rischio, nonché da collaboratori e partners: tali soggetti vengono definiti, nel loro insieme, Destinatari.

Obiettivo della presente parte speciale è di fare in modo che tali soggetti, nella misura in cui sono coinvolti nello svolgimento di attività nelle aree a rischio, si attengano a regole di condotta conformi a quanto prescritto, dalla parte speciale stessa, al fine di prevenire ed impedire il verificarsi dei delitti contro la personalità individuale.

In particolare, la presente parte speciale ha la funzione di:

- a. fornire un elenco dei principi generali, nonché dei principi procedurali specifici cui gli esponenti aziendali ed i collaboratori esterni, in relazione al tipo di rapporto in essere con la Sergio Bonelli Editore S.p.a., sono tenuti ad attenersi per una corretta applicazione del modello
- b. fornire all'Organismo di Vigilanza e ai responsabili delle altre funzioni aziendali, chiamati a cooperare con lo stesso, gli strumenti operativi per esercitare le attività di controllo, monitoraggio e verifica previste.

Nell'espletamento di tutte le operazioni attinenti alla gestione sociale, oltre alle regole di cui al presente modello, gli esponenti aziendali devono in generale conoscere e rispettare, con riferimento alla rispettiva attività, le regole ed i principi contenuti nei seguenti documenti:

- il codice etico
- le procedure informative per l'assunzione e la gestione del personale
- i CCNL in vigore per i dipendenti di Ente.

Ai collaboratori esterni deve essere resa nota l'adozione del modello e del codice etico, da parte della Sergio Bonelli Editore S.p.a., la cui conoscenza ed il cui rispetto costituisce obbligo contrattuale a carico di tali soggetti.

Nell'espletamento delle attività considerate a rischio è espressamente vietato ai Destinatari di:

1. tenere, promuovere, collaborare o dare causa alla realizzazione di comportamenti tali che, presi individualmente o collettivamente, integrino, direttamente o indirettamente, le fattispecie di reato rientranti tra quelle considerate nell'articolo 25-quinquies del Decreto – Delitti contro la personalità individuale;
2. tenere comportamenti che, sebbene risultino tali da non costituire di per sé fattispecie di reato rientranti tra quelle sopra considerate, possano potenzialmente diventarlo;
3. utilizzare anche occasionalmente Ente, o una sua unità organizzativa, allo scopo di consentire o agevolare la commissione dei reati di cui alla presente parte speciale.

Specifici principi procedurali

Sul punto si richiama integralmente quanto indicato nel documento di valutazione del rischio in relazione alla sicurezza sui luoghi di lavoro che deve intendersi facente parte del presente modello organizzativo.

Principi procedurali da osservare nelle singole operazioni a rischio

Si indicano qui di seguito i principi procedurali che, in relazione ad ogni singola area a rischio, devono essere implementati in specifiche procedure aziendali, che tutti gli esponenti aziendali sono tenuti a rispettare:

1. si deve richiedere l'impegno dei collaboratori esterni al rispetto degli obblighi di legge in tema di tutela del lavoro minorile e femminile, condizioni igienico - sanitarie e di sicurezza, diritti sindacali o comunque di associazione e rappresentanza richiesti dalla normativa del Paese in cui essi operano
2. la selezione delle controparti destinate a fornire particolari servizi (quali ad esempio le imprese con alta incidenza di manodopera non qualificata), siano esse partners o fornitori, deve essere svolta con particolare attenzione ed in base ad apposita procedura interna: in particolare, l'affidabilità di tali partners o fornitori deve essere valutata, ai fini della prevenzione dei reati di cui alla presente parte speciale, anche attraverso specifiche indagini ex ante
3. in caso di assunzione diretta di personale, da parte della Sergio Bonelli Editore S.p.a., deve essere verificato il rispetto delle norme giuslavoristiche e degli accordi sindacali previsti per l'assunzione ed il rapporto di lavoro in generale. Deve essere, altresì, verificato il rispetto delle regole di correttezza e di buon comportamento nell'ambiente di lavoro, ed in ogni caso deve essere posta particolare attenzione a situazioni lavorative anormali o abnormi
4. qualora un partner abbia la propria sede all'estero, ed ivi venga svolta l'opera a favore della Sergio Bonelli Editore S.p.a., il partner dovrà attenersi alla normativa locale o, se più severa, alle convenzioni ILO sull'età minima per l'accesso al lavoro (C138 Convenzione sull'età minima) e sulle forme peggiori di lavoro minorile (C182 Convenzione sulle forme peggiori di lavoro minorile)
5. chiunque rilevi una gestione anomala del personale utilizzato da un partner è tenuto ad informarne immediatamente l'Organismo di Vigilanza
6. nei contratti con i collaboratori esterni deve essere contenuta un'apposita dichiarazione dei medesimi, con cui essi affermano di essere a conoscenza della normativa di cui al Decreto, oltre che delle sue implicazioni per la Sergio Bonelli Editore S.p.a.. I collaboratori devono inoltre dichiarare se, negli ultimi dieci anni, sono stati indagati in procedimenti giudiziari relativi ai delitti contro la personalità individuale: in caso affermativo, la Sergio Bonelli Editore S.p.a. deve porre una particolare attenzione, in caso si addivenga all'instaurazione del rapporto di consulenza o partnership
7. deve essere rispettata, da tutti gli esponenti aziendali, la previsione del codice etico diretta a vietare comportamenti tali, che siano in contrasto con la prevenzione dei reati contemplati dalla presente parte speciale
8. la Società è tenuto a dotarsi di strumenti informatici di content filtering, costantemente aggiornati e monitorati da primarie e reputate imprese del settore, che contrastino l'accesso a siti Internet contenenti materiale relativo alla pornografia minorile
9. la Società periodicamente richiama in modo inequivocabile i propri esponenti aziendali ad un corretto utilizzo degli strumenti informatici in proprio possesso

10. nel rispetto delle normative vigenti, la Sergio Bonelli Editore S.p.a. si riserva il diritto di effettuare periodici controlli idonei ad impedire l'abuso dei sistemi informativi aziendali, o la commissione di reati attraverso il loro utilizzo
11. la Sergio Bonelli Editore S.p.a. valuta e disciplina con particolare attenzione e sensibilità l'organizzazione diretta e/o indiretta di viaggi o di periodi di permanenza in località estere, con specifico riguardo alle località note per il fenomeno del cosiddetto turismo sessuale
12. nel caso in cui riceva segnalazioni di violazione delle norme del Decreto da parte di esponenti aziendali e/o di collaboratori esterni, la Società è tenuta ad intraprendere le iniziative più idonee per acquisire ogni utile informazione al riguardo
13. in caso persistano dubbi sulla correttezza del comportamento dei collaboratori esterni, l'Organismo di Vigilanza della Sergio Bonelli Editore S.p.a. emetterà una raccomandazione, destinata all'Amministratore Delegato e/o agli organi direttivi.

Contratti

Nei contratti con i collaboratori esterni, deve essere contenuta apposita clausola che regoli le conseguenze della violazione, da parte degli stessi, delle norme di cui al Decreto, nonché dei principi contenuti nel modello.

Istruzioni e verifiche dell'Organismo di Vigilanza

I compiti di vigilanza e controllo dell'Organismo di Vigilanza in relazione all'osservanza del modello per quanto concerne i delitti contro la personalità individuale, sono i seguenti:

- proporre che vengano emanate ed aggiornate istruzioni standardizzate, relative ai comportamenti da seguire nell'ambito delle aree a rischio, come individuate nella presente parte speciale. Tali istruzioni devono essere scritte e conservate su supporto cartaceo o informatico
- svolgere verifiche periodiche sul rispetto delle procedure interne e valutare periodicamente la loro efficacia a prevenire la commissione dei reati
- esaminare eventuali segnalazioni specifiche ed effettuare gli accertamenti ritenuti necessari od opportuni in relazione alle segnalazioni ricevute.

Destinatari e norme di comportamento

La presente sezione del Modello si riferisce a comportamenti posti in essere da Amministratori, dirigenti, dipendenti, responsabili ex D.lgs. 626/94 e delegati alla sicurezza nonché da collaboratori esterni, operanti nelle aree di attività a rischio sopra indicate (qui di seguito tutti definiti "Destinatari").

In conformità del Modello tutti i destinatari, come sopra individuati, sono tenuti ad adottare le seguenti regole di condotta al fine di impedire il verificarsi dei reati previsti nel Decreto.

In primo luogo dovranno attenersi alle disposizioni che in applicazione della normativa in materia di prevenzione degli infortuni sul lavoro nonché sulla tutela dell'igiene e della salute del lavoro vengono dettate da coloro che sono stati dalla Sergio Bonelli Editore S.p.a. preposti a tale compito.

In particolare è fatto espresso divieto di porre in essere comportamenti tali da integrare la fattispecie di reato di seguito considerate.

SEZIONE I

Reati contro la pubblica amministrazione

Articoli 24 e 25 D. Lgs. 231/01

Tali reati, originariamente previsti nel testo del D. Lgs. 231/01 sono stati riformulati in forza di legge n. 190 del 06 novembre 2012 (art. 1, comma 77, lettera a) che ha modificato le norme inerenti la corruzione.

1. Introduzione

La presente sezione è dedicata alla trattazione dei reati contro la pubblica amministrazione così come previsti dagli articoli 24 e 25 del Decreto e dunque all'individuazione delle aree di attività a rischio e dei soggetti destinatari del Modello per tale tipologia di reati, nonché all'illustrazione delle regole di comportamento e delle procedure dettate dal Modello in relazione ai suddetti reati.

ARTICOLO 24 D. LGS. 231/2001

REATI IN TEMA DI EROGAZIONI PUBBLICHE

Malversazione a danno dello stato

art. 316-bis del codice penale

Chiunque, estraneo alla pubblica amministrazione, avendo ottenuto dallo stato o da altro ente pubblico o dalle Comunità europee contributi, sovvenzioni o finanziamenti destinati a favorire iniziative dirette alla realizzazione di opere od allo svolgimento di attività di pubblico interesse, non li destina alle predette finalità, è punito con la reclusione da sei mesi a quattro anni.

Indebita percezione di erogazioni a danno dello stato

art. 316-ter del codice penale

Salvo che il fatto costituisca il reato previsto dall'art.640-bis, chiunque mediante l'utilizzo o la presentazione di dichiarazioni o di documenti falsi o attestanti cose non vere, ovvero mediante l'omissione di informazioni dovute, consegue indebitamente, per sé o per altri, contributi, finanziamenti, mutui agevolati o altre erogazioni dello stesso tipo, comunque denominate, concessi o erogati dallo Stato, da altri enti pubblici o dalle Comunità europee è punito con la reclusione da sei mesi a tre anni.

Quando la somma indebitamente percepita è pari o inferiore ad € 3.999,96 si applica soltanto la sanzione amministrativa del pagamento di una somma di denaro da € 5.164,00 ad € 25.822,00. Tale sanzione non può comunque superare il triplo del beneficio conseguito.

Truffa aggravata ai danni dello stato

art. 640 del codice penale

Chiunque, con artifici o raggiri, inducendo taluno in errore, procura a sé o ad altri un ingiusto profitto con altrui danno, è punito con la reclusione da sei mesi a tre anni e con la multa da € 51,00 ad € 1.032,00.

*La pena è della reclusione da uno a cinque anni e della multa da € 309,00 ad € 1.549,00: se il fatto è commesso a danno dello stato o di un altro ente pubblico o col pretesto di far esonerare taluno dal servizio militare;
omissis*

Truffa aggravata per il conseguimento di erogazioni pubbliche

art. 640-bis del codice penale

La pena è della reclusione da uno a sei anni e si procede d'ufficio se il fatto di cui all'art. 640 riguarda contributi, finanziamenti, mutui agevolati ovvero altre erogazioni dello stesso tipo, comunque denominate, concessi o erogati da parte dello Stato, di altri enti pubblici o delle Comunità europee.

Frode informatica

Art. 640 - ter del codice penale

Chiunque, alterando in qualsiasi modo il funzionamento di un sistema informatico o telematico o intervenendo senza diritto con qualsiasi modalità su dati, informazioni o programmi contenuti in un sistema informatico o telematico o ad esso pertinenti, procura a sé o ad altri un ingiusto profitto con altrui danno, è punito con la reclusione da sei mesi a tre anni e con la multa da € 51,00 ad € 1.032,00.

La pena è della reclusione da un anno a cinque anni e della multa .€ 309,00 ad € 1.549,00 se ricorre una delle circostanza previste dal numero 1) del secondo comma dell'articolo 640, ovvero se il fatto è commesso con abuso della qualità di operatore del sistema.

Omissis

È opportuno ricordare che tale fattispecie di reato assume rilievo solo se realizzata in danno della P.A.

ARTICOLO 25 D. LGS. 231/2001**Concussione****Art. 317 del codice penale**

Il pubblico ufficiale che, abusando della sua qualità o dei suoi poteri, costringe taluno a dare o a promettere indebitamente, a lui o ad un terzo, denaro o altra utilità è punito con la reclusione da sei a dodici anni.

Corruzione per l'esercizio della funzione**Art. 318 del codice penale**

Il pubblico ufficiale che, per l'esercizio delle sue funzioni o dei suoi poteri, indebitamente riceve, per sé o per un terzo, denaro od altra utilità o ne accetta la promessa è punito con la reclusione da uno a cinque anni.

Corruzione per un atto contrario ai doveri d'ufficio**Art. 319 del codice penale**

Il pubblico ufficiale che, per omettere o ritardare o per aver omesso o ritardato un atto del suo ufficio, ovvero per compiere o per aver compiuto un atto contrario ai doveri di ufficio, riceve, per sé o per un terzo, denaro od altra utilità, o ne accetta la promessa, è punito con la reclusione da quattro a otto anni.

Circostanze aggravanti**Art. 319 - bis del codice penale**

La pena è aumentata se il fatto di cui all'art. 319 ha per oggetto il conferimento di pubblici impieghi o stipendi o pensioni o la stipulazione di contratti nei quali sia interessata l'amministrazione alla quale il pubblico ufficiale appartiene nonché il pagamento o il rimborso di tributi.

Corruzione in atti giudiziari**Art. 319 - ter del codice penale**

Se i fatti indicati negli articoli 318 e 319 sono commessi per favorire o danneggiare una parte in un processo civile, penale o amministrativo, si applica la pena della reclusione da quattro a dieci anni. Se dal fatto deriva l'ingiusta condanna di taluno alla reclusione non superiore a cinque anni, la pena è della reclusione da cinque a dodici anni; se deriva l'ingiusta condanna alla reclusione superiore a cinque anni o all'ergastolo, la pena è della reclusione da sei a vent'anni.

Induzione indebita a dare o promettere utilità

Art. 319 - quater del codice penale

Salvo che il fatto costituisca più grave reato, il pubblico ufficiale o l'incaricato di pubblico servizio che, abusando della sua qualità o dei suoi poteri, induce taluno a dare o a promettere indebitamente, a lui o a un terzo, denaro o altra utilità è punito con la reclusione da tre a otto anni.

Nei casi previsti dal primo comma, chi dà o promette denaro o altra utilità è punito con la reclusione fino a tre anni.

Pene per il corruttore

Art. 321 del codice penale

Le pene stabilite nel primo comma dell'articolo 318, nell'articolo 319, nell'articolo 319-bis, nell'articolo 319-ter e nell'articolo 320 in relazione alle suddette ipotesi degli articoli 318 e 319, si applicano anche a chi dà o promette al pubblico ufficiale o all'incaricato di un pubblico servizio il denaro od altra utilità.

Istigazione alla corruzione

Art. 322 del codice penale

Chiunque offre o promette denaro od altra utilità non dovuti ad un Pubblico Ufficiale o ad un incaricato di un pubblico servizio, per l'esercizio delle sue funzioni o dei suoi poteri, soggiace, qualora l'offerta o la promessa non sia accettata, alla pena stabilita nel primo comma dell'articolo 318, ridotta di un terzo.

Se l'offerta o la promessa è fatta per indurre un pubblico ufficiale o ad un incaricato di un pubblico servizio ad omettere o a ritardare un atto del suo ufficio, ovvero a fare un atto contrario ai suoi doveri, il colpevole soggiace, qualora l'offerta o la promessa non sia accettata, alla pena stabilita nell'articolo 319, ridotta di un terzo.

La pena di cui al primo comma si applica al Pubblico Ufficiale o ad un incaricato di un pubblico servizio che sollecita una promessa o dazione di denaro o altra utilità per l'esercizio delle sue funzioni o dei suoi poteri.

La pena di cui al secondo comma si applica al pubblico ufficiale o all'incaricato di un pubblico servizio che sollecita una promessa o dazione di denaro od altra utilità da parte di un privato per le finalità indicate dall'articolo 319.

Le sanzioni pecuniarie previste per i delitti sopra indicati vengono applicate all'Ente anche nel caso in cui tali reati siano stati commessi dalle persone indicate negli articoli 320 c.p. (incaricato di pubblico servizio) e 322 bis c.p. (membri, funzionari, addetti ai vari Enti istituzionali delle Comunità Europee, del Parlamento Europeo, della Corte di Giustizia e della Corte dei Conti delle Comunità Europee).

2. Aree di attività a rischio

I reati sopra considerati trovano come presupposto l'instaurazione di rapporti con la pubblica amministrazione, intesa in senso lato e tale da ricomprendere anche la Pubblica Amministrazione di stati esteri (di seguito la "Pubblica Amministrazione").

In relazione a quanto sopra, l'analisi dell'attività aziendale ha individuato le seguenti aree di attività a rischio, nel cui ambito possono essere commessi i reati sopra descritti:

- la conclusione di accordi per la fornitura di servizi e prodotti alla Pubblica Amministrazione;
- la raccolta pubblicitaria e la vendita di spazi per annunci legali o finanziari;
- la partecipazione a procedure di gara o di negoziazione diretta indette dalla Pubblica Amministrazione;
- le procedure per l'ottenimento di erogazioni, contributi o finanziamenti da parte della Pubblica Amministrazione e il loro concreto impiego.
- le procedure per il rilascio di autorizzazioni, licenze, concessioni, nulla osta od altri provvedimenti della Pubblica Amministrazione;
- qualsiasi rapporto con la Pubblica Amministrazione in occasione di verifiche e controlli (per esempio verifiche della Guardia di Finanza, dell'Agenzia delle Entrate etc.).

3. Destinatari e norme di comportamento

La presente sezione del Modello si riferisce a comportamenti posti in essere da amministratori, dirigenti e dipendenti ("Esponenti Aziendali") della Società, nonché da collaboratori esterni, operanti nelle aree di attività a rischio sopra indicate (qui di seguito tutti definiti, i "Destinatari").

In conformità agli obiettivi del Modello tutti i Destinatari, come sopra individuati, sono tenuti ad adottare le seguenti regole di condotta al fine di impedire il verificarsi dei reati previsti nel Decreto. In particolare è fatto espresso divieto – a carico degli Esponenti Aziendali, in via diretta, e a carico dei collaboratori esterni, tramite apposite clausole contrattuali – di:

- porre in essere comportamenti tali da integrare le fattispecie di reato sopra considerate (artt. 24 e 25 del Decreto);
- porre in essere comportamenti che, sebbene risultino tali da non costituire di per sé fattispecie di reato rientranti tra quelle sopra considerate, possano potenzialmente diventarlo;
- porre in essere qualsiasi situazione di conflitto di interessi nei confronti della Pubblica Amministrazione in relazione a quanto previsto dalle suddette ipotesi di reato.
- effettuare elargizioni in denaro a pubblici funzionari;
- distribuire omaggi e regali al di fuori di quanto previsto dalla prassi aziendale. In particolare, è vietata qualsiasi forma di regalo a funzionari pubblici italiani ed esteri, o a loro familiari, che possa influenzare l'indipendenza di giudizio o indurre ad assicurare un qualsiasi vantaggio per

l'azienda. Gli omaggi consentiti si caratterizzano o per l'esiguità del loro valore o perché volti a promuovere iniziative della Società o ancora perché legati a festività od eventi;

- accordare altri vantaggi di qualsiasi natura (promesse di assunzione ecc.) in favore di rappresentanti della Pubblica Amministrazione che possano determinare le stesse conseguenze previste al precedente punto;
- riconoscere compensi in favore dei collaboratori esterni che non trovino adeguata giustificazione in relazione al tipo di incarico da svolgere e alle prassi vigenti in ambito locale;
- presentare dichiarazioni non veritiere a organismi pubblici nazionali o comunitari al fine di conseguire erogazioni pubbliche, contributi o finanziamenti agevolati;
- destinare somme ricevute da organismi pubblici nazionali o comunitari a titolo di erogazioni, contributi o finanziamenti per scopi diversi da quelli cui erano destinati.

Al fine di meglio comprendere la descrizione dei reati contenuta nella presente parte del Modello di organizzazione, nonché di individuare i potenziali autori dei medesimi, si forniscono qui di seguito chiarimenti sul significato di alcuni termini utilizzati.

Gli elenchi qui di seguito forniti sono dunque da considerarsi quali meramente esemplificativi delle categorie di soggetti qualificati come "soggetti attivi" nei reati rilevanti ai fini del D.Lgs. 231/2001 di cui alla presente parte del Modello di organizzazione, ovvero di quei soggetti la cui qualifica è necessaria ad integrare le fattispecie criminose richiamate dal decreto stesso.

- Sono "Pubblici Ufficiali" i soggetti che esercitano una funzione legislativa, giudiziaria o amministrativa (art. 357 c.p), quali ad esempio, parlamentari, consiglieri regionali, provinciali e comunali; ministri, dirigenti e funzionari ministeriali; militari in servizio, Carabinieri, Agenti e funzionari di polizia, Guardia di Finanza, ma anche guardie giurate private, i medici delle ASL.
- Sono "Incaricati di un pubblico servizio" i soggetti che, a qualunque titolo, prestano un pubblico servizio (art. 358 c.p.), quali ad esempio i titolari di concessioni amministrative per l'espletamento di pubblici servizi o trasmissioni radio-televisive (ovvero, i dipendenti RAI), gli operatori bancari (quando svolgono attività connesse alla riscossione delle imposte o alla gestione di finanziamenti pubblici), i funzionari del Poligrafico dello Stato.

Nel caso di dubbi sulle qualifiche dei soggetti con i quali si intrattengono rapporti, e dunque sulla potenziale configurabilità dei reati di cui alla presente sezione del Modello, si raccomanda ai destinatari del medesimo di rivolgersi all'Organismo di Vigilanza per ottenere i necessari chiarimenti.

4. Le procedure prescritte

I rapporti con la Pubblica Amministrazione nelle aree di attività a rischio, sopra individuate, devono essere gestiti in modo unitario, procedendo alla nomina di un responsabile per ogni operazione realizzata nelle aree di attività a rischio. A tal fine l'Amministratore Delegato o un Direttore, od altro Dirigente preposto alla funzione interessata, è tenuto a nominare un soggetto interno responsabile per ogni singola operazione (di seguito il "Responsabile Interno").

Il Responsabile Interno:

- diviene il soggetto referente e responsabile dell'operazione a rischio;
- è responsabile in particolare dei rapporti con la Pubblica Amministrazione, nell'ambito del procedimento da espletare.

E' inoltre demandato al Responsabile Interno il compito di informare l'Organismo di Vigilanza della Società in merito all'apertura, lo svolgimento e la chiusura dell'operazione a rischio, trasmettendo all'Organismo di Vigilanza una breve relazione che contenga una sintetica descrizione dell'operazione, con indicazione del relativo valore economico, della Pubblica Amministrazione

competente, delle iniziative intraprese e degli adempimenti svolti, nonché degli eventuali collaboratori esterni incaricati di assistere la Società in relazione a tale operazione e corredata di una dichiarazione rilasciata dal Responsabile Interno e di una dichiarazione rilasciata da ciascuno degli eventuali collaboratori esterni che attestino che gli stessi sono a conoscenza delle procedure e degli obblighi da rispettare nello svolgimento dell'operazione a rischio e che non sono incorsi in alcuno dei reati previsti dal Decreto.

Gli eventuali contratti con la Pubblica Amministrazione nelle aree di rischio di cui sopra, nonché gli eventuali accordi con collaboratori esterni devono essere definiti per iscritto ed approvati dal Responsabile Interno e da un dirigente con funzioni nella suddetta area di attività.

- Nell'ambito dell'attività nelle aree di rischio indicate, nessun pagamento, a qualsivoglia titolo, può essere effettuato in cash o in natura.
- L'accesso alle risorse finanziarie da parte del soggetto che intrattiene rapporti con la Pubblica Amministrazione avviene con le seguenti modalità:
 - a) Registrazione: ogni operazione che comporti l'utilizzo o impegno di risorse economiche o finanziarie deve avere una causale espressa ed essere documentata e registrata in conformità ai principi di correttezza professionale e contabile.
 - b) Autorizzazione formale: i soggetti che provvedono al pagamento devono essere dotati di un'autorizzazione formale alla disposizione del pagamento, con limiti di spesa, vincoli e responsabilità.
 - c) Documentazione: l'impiego di risorse finanziarie è motivato, con documenti giustificativi.
- La vendita di servizi in cambio merce deve eseguirsi in conformità alla procedura interna stabilita dalla Società.
- I soggetti che svolgono funzioni di controllo o supervisione sugli adempimenti connessi all'espletamento delle attività aziendali, con particolare riguardo ai flussi finanziari (pagamento fatture, emissioni di note di credito, destinazione di finanziamenti ottenuti ecc.) sono tenuti a verificare con particolare attenzione l'attuazione di tali adempimenti nell'ambito delle aree di rischio e riferire immediatamente all'Organismo di Vigilanza eventuali situazioni di irregolarità.

SEZIONE II

Reati contro l'attività giudiziaria e contro il patrimonio

Articoli 25-octies e 25-decies D. Lgs. 231/01

Detti reati sono stati introdotti in ambito 231/01 in forza di D. Lgs. n. 231 del 21 novembre 2007 (art. 63) e legge n. 116 del 03 agosto 2009 (art. 4, comma 1) come sostituito dal D. Lgs. n. 121 del 07 luglio 2011 (art. 2, comma 1).

1. Introduzione

La presente sezione è dedicata alla trattazione dei reati contro l'attività giudiziaria previsti dagli articoli 377-bis del codice penale e contro il patrimonio di cui agli artt. 648-bis e 648-ter del codice penale, introdotti tra le figure di reato idonee a far sorgere la responsabilità dell'ente per opera della Legge n. 146 del 16 marzo 2006.

Induzione a non rendere dichiarazioni o a rendere dichiarazioni mendaci all'autorità giudiziaria

Art. 377-bis del codice penale

Salvo che il fatto costituisca più grave reato, chiunque, con violenza o minaccia, o con offerta o promessa di denaro o di altra utilità, induce a non rendere dichiarazioni o a rendere dichiarazioni mendaci la persona chiamata a rendere davanti alla autorità giudiziaria dichiarazioni utilizzabili in un procedimento penale, quando questa ha la facoltà di non rispondere, è punito con la reclusione da due a sei anni.

Ricettazione

Art. 648 del codice penale

Fuori dei casi di concorso nel reato, chi, al fine di procurare a sé o ad altri un profitto, acquista, riceve od occulta denaro o cose provenienti da un qualsiasi delitto, o comunque si intromette nel farle acquistare, ricevere od occultare, è punito con la reclusione da due ad otto anni e con la multa da euro 516 a euro 10.329. La pena è aumentata quando il fatto riguarda denaro o cose provenienti da delitti di rapina aggravata ai sensi dell'articolo 628, terzo comma, di estorsione aggravata ai sensi dell'articolo 629, secondo comma, ovvero di furto aggravato ai sensi dell'articolo 625, primo comma, n. 7-bis).

La pena è della reclusione sino a sei anni e della multa sino a euro 516, se il fatto è di particolare tenuità.

Le disposizioni di questo articolo si applicano anche quando l'autore del delitto da cui il denaro o le cose provengono non è imputabile o non è punibile ovvero quando manchi una condizione di procedibilità riferita a tale delitto.

Riciclaggio

Art. 648-bis del codice penale

Fuori dei casi di concorso nel reato, chiunque sostituisce o trasferisce denaro, beni o altre utilità provenienti da delitto non colposo, ovvero compie in relazione ad essi altre operazioni, in modo da ostacolare l'identificazione della loro provenienza delittuosa, è punito con la reclusione da quattro a dodici anni e con la multa da euro 1.032 a euro 15.493.

La pena è aumentata quando il fatto è commesso nell'esercizio di un'attività professionale.

La pena è diminuita se il denaro, i beni o le altre utilità provengono da delitto per il quale è stabilita la pena della reclusione inferiore nel massimo a cinque anni. Si applica l'ultimo comma dell'articolo 648.

Impiego di denaro, beni o utilità di provenienza illecita

Art. 648-ter del codice penale

Chiunque, fuori dei casi di concorso nel reato e dei casi previsti dagli articoli 648 e 648-bis, impiega in attività economiche o finanziarie denaro, beni o altre utilità provenienti da delitto, è punito con la reclusione da quattro a dodici anni e con la multa da euro 1.032 a euro 15.493.

La pena è aumentata quando il fatto è commesso nell'esercizio di un'attività professionale.

La pena è diminuita nell'ipotesi di cui al secondo comma dell'articolo 648.

Si applica l'ultimo comma dell'articolo 648 c.p.

2. Aree di attività a rischio

In relazione ai reati contro l'amministrazione della giustizia, l'analisi dell'attività aziendale ha individuato, quale area di attività a rischio ai fini del presente Modello, l'attività di gestione dei contenziosi nei quali la Società è parte, anche tramite il conferimento di incarichi a consulenti legali esterni, nonché nella gestione dei rapporti con l'Autorità giudiziaria.

Con riferimento ai reati di riciclaggio e di **impiego di denaro, beni o utilità di provenienza illecita**, si individuano quali aree potenziali di attività a rischio tutte quelle nel cui ambito avvengono trasferimenti di denaro e pagamenti.

3. Destinatari e norme di comportamento

La presente sezione del Modello si riferisce a comportamenti posti in essere da amministratori, liquidatori, dirigenti e dipendenti (“Esponenti Aziendali”) della Società, nonché da collaboratori esterni, operanti nelle aree di attività a rischio sopra indicate (qui di seguito tutti definiti, i “Destinatari”).

In conformità agli obiettivi del Modello tutti i Destinatari, come sopra individuati, sono tenuti a conoscere e rispettare il Codice Etico della Società (ivi inclusa la Carta dei Doveri per i giornalisti), nonché ad adottare le seguenti regole di condotta al fine di impedire il verificarsi dei reati societari previsti nel Decreto.

In particolare, nell’espletamento delle attività considerate a rischio, i Destinatari dovranno attenersi ai seguenti principi generali di condotta:

- astenersi dal tenere comportamenti tali da integrare le fattispecie previste dai reati sopra individuati;
- astenersi dal tenere comportamenti che, sebbene risultino tali da non costituire di per sé fattispecie di reato rientranti tra quelle sopra considerate, possano potenzialmente diventarlo;
- tenere un comportamento corretto e trasparente, assicurando il pieno rispetto delle norme di legge e regolamentari, nonché delle procedure aziendali interne (cfr. il Manuale delle Procedure), nella gestione dei contenziosi riguardanti la Società, nonché dei rapporti con le controparti delle transazioni commerciali che comportino trasferimenti di denaro, oltretutto nei rapporti con gli istituti bancari e intermediari finanziari;
- assicurare la massima collaborazione con l’Autorità giudiziaria e con gli organi di pubblica sicurezza, in relazione ad indagini, ispezioni, richieste di informazioni e provvedimenti che dovessero interessare soggetti legati alla Società o la Società medesima.

E’ fatto dunque espressamente divieto, a tutti i Destinatari, di fornire informazioni false, lacunose o comunque suscettibili di fornire una descrizione non corretta della realtà, riguardo ai fatti su cui dovessero essere svolti accertamenti, indagini, ovvero oggetto di cause giudiziarie, riguardanti la Società o soggetti ad essa legati;

4. Le procedure prescritte

Al fine di prevenire la commissione dei reati contro l’amministrazione della giustizia, di cui alla presente sezione del Modello, la Società è munita di un’apposita procedura volta a disciplinare i criteri, le prescrizioni, le responsabilità e le modalità operative individuate per una efficiente gestione delle controversie.

Con riferimento ai reati di riciclaggio e impiego di denaro, beni o utilità di provenienza illecita, ed al fine di prevenirne la commissione da parte di soggetti idonei a far sorgere un’eventuale responsabilità della Società, i pagamenti inerenti a qualsivoglia transazione in cui Sergio Bonelli Editore S.p.A. è parte non possono avere luogo tramite denaro contante o libretti di deposito bancari o postali al portatore o di titoli al portatore, quando il valore da trasferire è complessivamente superiore ad € 1.000,00 (euromille/00).

L’accesso alle risorse finanziarie da parte del soggetto che intrattiene rapporti con la Pubblica Amministrazione avviene con le seguenti modalità:

- a) Registrazione: ogni operazione che comporti l'utilizzo o impegno di risorse economiche o finanziarie deve avere una causale espressa ed essere documentata e registrata in conformità ai principi di correttezza professionale e contabile.
- b) Autorizzazione formale: i soggetti che provvedono al pagamento devono essere dotati di un'autorizzazione formale alla disposizione del pagamento, con limiti di spesa , vincoli e responsabilità.
- c) Documentazione: l'impiego di risorse finanziarie è motivato, con documenti giustificativi.

Sono inoltre previste procedure specifiche con riferimento alla gestione dei flussi di ricavi e costi delle varie aree di attività della Società. Si prega di fare riferimento al Manuale delle Procedure adottato dalla Sergio Bonelli Editore S.p.A.

SEZIONE III

Reati Societari

Articoli 25-ter e 25-sexies D. Lgs. 231/01

Tali reati, per la maggior parte previsti nel testo originale del D. Lgs. 231/01, sono stati integrati in forza di successive leggi, e precisamente:

- D. Lgs. n. 61 dell'11 aprile 2002 (art. 3);
- Legge n. 62 del 18 aprile 2005 – Legge Comunitaria 2004 (art. 9, comma 3);
- Legge n. 262 del 28 dicembre 2005 (artt. 31 e 39, comma 5);
- Legge n. 190 del 06 novembre 2012 (art. 1, comma 77, lettera b)

1. Introduzione

La presente sezione è dedicata alla trattazione dei reati societari così come previsti dagli articoli 25-ter e 25-sexies del Decreto e dunque all'individuazione delle aree di attività a rischio e dei soggetti destinatari del Modello per tale tipologia di reati, nonché all'illustrazione delle regole di comportamento e delle procedure dettate dal Modello in relazione ai suddetti reati.

False comunicazioni sociali

Art. 2621 del codice civile

Salvo quanto previsto dall'articolo 2622, gli amministratori, i direttori generali, i dirigenti preposti alla redazione dei documenti contabili societari, i sindaci e i liquidatori, i quali, con l'intenzione di ingannare i soci o il pubblico e al fine di conseguire per sé o per altri un ingiusto profitto, nei bilanci, nelle relazioni o nelle altre comunicazioni sociali previste dalla legge, dirette ai soci o al pubblico, espongono fatti materiali non rispondenti al vero ancorché oggetto di valutazioni ovvero omettono informazioni la cui comunicazione è imposta dalla legge sulla situazione economica, patrimoniale o finanziaria della società o del gruppo al quale essa appartiene, in modo idoneo ad indurre in errore i destinatari sulla predetta situazione, sono puniti con l'arresto fino a due anni.

La punibilità è estesa anche al caso in cui le informazioni riguardino beni posseduti o amministrati dalla società per conto di terzi.

La punibilità è esclusa se le falsità o le omissioni non alterano in modo sensibile la rappresentazione della situazione economica, patrimoniale o finanziaria della società o del gruppo al quale essa appartiene. La punibilità è comunque esclusa se le falsità o le omissioni determinano una variazione del risultato economico di esercizio, al lordo delle imposte, non superiore al 5 per cento o una variazione del patrimonio netto non superiore all'1 per cento.

In ogni caso il fatto non è punibile se conseguenza di valutazioni estimative che, singolarmente considerate, differiscono in misura non superiore al 10 per cento da quella corretta.

Nei casi previsti dai commi terzo e quarto, ai soggetti di cui al primo comma sono irrogate la sanzione amministrativa da dieci a cento quote e l'interdizione dagli uffici direttivi delle persone giuridiche e delle imprese da sei mesi a tre anni, dall'esercizio dell'ufficio di amministratore, sindaco, liquidatore, direttore generale e dirigente preposto alla redazione dei documenti contabili

societari, nonché da ogni altro ufficio con potere di rappresentanza della persona giuridica o dell'impresa.

False comunicazioni sociali in danno della società, dei soci o dei creditori

Art. 2622 del codice civile

Gli amministratori, i direttori generali, i dirigenti preposti alla redazione dei documenti contabili societari, i sindaci e i liquidatori, i quali, con l'intenzione di ingannare i soci o il pubblico e al fine di conseguire per sé o per altri un ingiusto profitto, nei bilanci, nelle relazioni o nelle altre comunicazioni sociali previste dalla legge, dirette ai soci o al pubblico, esponendo fatti materiali non rispondenti al vero ancorché oggetto di valutazioni, ovvero omettendo informazioni la cui comunicazione è imposta dalla legge sulla situazione economica, patrimoniale o finanziaria della società o del gruppo al quale essa appartiene, in modo idoneo ad indurre in errore i destinatari sulla predetta situazione, cagionano un danno patrimoniale alla società, ai soci o ai creditori, sono puniti, a querela della persona offesa, con la reclusione da sei mesi a tre anni.

Si procede a querela anche se il fatto integra altro delitto, ancorché aggravato, a danno del patrimonio di soggetti diversi dai soci e dai creditori, salvo che sia commesso in danno dello Stato, di altri enti pubblici o delle Comunità europee.

Nel caso di società soggette alle disposizioni della parte IV, titolo III, capo II, del testo unico di cui al decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, e successive modificazioni, la pena per i fatti previsti al primo comma è da uno a quattro anni e il delitto è procedibile d'ufficio.

La pena è da due a sei anni se, nelle ipotesi di cui al terzo comma, il fatto cagiona un grave nocumento ai risparmiatori.

Il nocumento si considera grave quando abbia riguardato un numero di risparmiatori superiore allo 0,1 per mille della popolazione risultante dall'ultimo censimento ISTAT ovvero se sia consistito nella distruzione o riduzione del valore di titoli di entità complessiva superiore allo 0,1 per mille del prodotto interno lordo.

La punibilità per i fatti previsti dal primo e terzo comma è estesa anche al caso in cui le informazioni riguardino beni posseduti o amministrati dalla società per conto di terzi.

La punibilità per i fatti previsti dal primo e terzo comma è esclusa se le falsità o le omissioni non alterano in modo sensibile la rappresentazione della situazione economica, patrimoniale o finanziaria della società o del gruppo al quale essa appartiene. La punibilità è comunque esclusa se le falsità o le omissioni determinano una variazione del risultato economico di esercizio, al lordo delle imposte, non superiore al 5 per cento o una variazione del patrimonio netto non superiore all'1 per cento.

In ogni caso il fatto non è punibile se conseguenza di valutazioni estimative che, singolarmente considerate, differiscono in misura non superiore al 10 per cento da quella corretta.

Nei casi previsti dai commi settimo e ottavo, ai soggetti di cui al primo comma sono irrogate la sanzione amministrativa da dieci a cento quote e l'interdizione dagli uffici direttivi delle persone giuridiche e delle imprese da sei mesi a tre anni, dall'esercizio dell'ufficio di amministratore, sindaco, liquidatore, direttore generale e dirigente preposto alla redazione dei documenti contabili societari, nonché da ogni altro ufficio con potere di rappresentanza della persona giuridica o dell'impresa.

Falso in prospetto

[Art. 2623 del codice civile]

[Nota: Tale articolo è stato abrogato dalla l. 262/05 ed il reato è ora previsto dall'art. 173-bis TUF. Manca tuttavia il coordinamento tra il d.lgs. 231/01 e tale legge di riforma. A rigor di logica, il reato ora previsto dall'art. 173-TUF dovrebbe essere compreso tra quelli idonei a far sorgere la responsabilità dell'ente, stante (l'erroneo) richiamo all'art. 2623 c.c. ancora presente nell'art. 25-ter del decreto. Si ritiene pertanto opportuno includere nel presente Modello anche tale figura di reato.]

Art. 173-bis TUF (D. Lgs. 58/98)

1. *Chiunque, allo scopo di conseguire per sé o per altri un ingiusto profitto, nei prospetti richiesti per la offerta al pubblico di prodotti finanziari o l'ammissione alla quotazione nei mercati regolamentati, ovvero nei documenti da pubblicare in occasione delle offerte pubbliche di acquisto o di scambio, con l'intenzione di ingannare i destinatari del prospetto, espone false informazioni od occulta dati o notizie in modo idoneo a indurre in errore i suddetti destinatari, è punito con la reclusione da uno a cinque anni.*

Impedito controllo

Art. 2625 del codice civile

Gli amministratori che, occultando documenti o con altri idonei artifici, impediscono o comunque ostacolano lo svolgimento delle attività di controllo legalmente attribuite ai soci o ad altri organi sociali, sono puniti con la sanzione amministrativa pecuniaria fino a 10.329 euro.

Se la condotta ha cagionato un danno ai soci, si applica la reclusione fino ad un anno e si procede a querela della persona offesa .

La pena è raddoppiata se si tratta di società con titoli quotati in mercati regolamentati italiani o di altri Stati dell'Unione europea o diffusi tra il pubblico in misura rilevante ai sensi dell'articolo 116 del testo unico di cui al decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58 .

Indebita restituzione dei conferimenti

Art. 2626 del codice civile

Gli amministratori che, fuori dei casi di legittima riduzione del capitale sociale, restituiscono, anche simulatamente, i conferimenti ai soci o li liberano dall'obbligo di eseguirli, sono puniti con la reclusione fino ad un anno .

Illegale ripartizione degli utili e delle riserve

Art. 2627 del codice civile – (illecito amministrativo)

Salvo che il fatto non costituisca più grave reato, gli amministratori che ripartiscono utili o acconti su utili non effettivamente conseguiti o destinati per legge a riserva, ovvero che ripartiscono riserve,

anche non costituite con utili, che non possono per legge essere distribuite, sono puniti con l'arresto fino ad un anno.

La restituzione degli utili o la ricostituzione delle riserve prima del termine previsto per l'approvazione del bilancio estingue il reato .

Illecite operazioni sulle azioni o quote sociali o della società controllante

Art. 2628 del codice civile

Gli amministratori che, fuori dei casi consentiti dalla legge, acquistano o sottoscrivono azioni o quote sociali, cagionando una lesione all'integrità del capitale sociale o delle riserve non distribuibili per legge, sono puniti con la reclusione fino ad un anno.

La stessa pena si applica agli amministratori che, fuori dei casi consentiti dalla legge, acquistano o sottoscrivono azioni o quote emesse dalla società controllante, cagionando una lesione del capitale sociale o delle riserve non distribuibili per legge.

Se il capitale sociale o le riserve sono ricostituiti prima del termine previsto per l'approvazione del bilancio relativo all'esercizio in relazione al quale è stata posta in essere la condotta, il reato è estinto.

Operazioni in pregiudizio dei creditori

Art. 2629 del codice civile

Gli amministratori che, in violazione delle disposizioni di legge a tutela dei creditori, effettuano riduzioni del capitale sociale o fusioni con altra società o scissioni, cagionando danno ai creditori, sono puniti, a querela della persona offesa, con la reclusione da sei mesi a tre anni.

Il risarcimento del danno ai creditori prima del giudizio estingue il reato .

Omessa comunicazione del conflitto d'interessi

Art. 2629-bis del codice civile

L'amministratore o il componente del consiglio di gestione di una società con titoli quotati in mercati regolamentati italiani o di altro Stato dell'Unione europea o diffusi tra il pubblico in misura rilevante ai sensi dell'articolo 116 del testo unico di cui al decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, e successive modificazioni, ovvero di un soggetto sottoposto a vigilanza ai sensi del testo unico di cui al decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, del citato testo unico di cui al decreto legislativo n. 58 del 1998, del decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209, o del decreto legislativo 21 aprile 1993, n. 124, che viola gli obblighi previsti dall'articolo 2391, primo comma, è punito con la reclusione da uno a tre anni, se dalla violazione siano derivati danni alla società o a terzi .

Formazione fittizia del capitale

Art. 2632 del codice civile

Gli amministratori e i soci conferenti che, anche in parte, formano od aumentano fittiziamente il capitale sociale mediante attribuzioni di azioni o quote in misura complessivamente superiore all'ammontare del capitale sociale, sottoscrizione reciproca di azioni o quote, sopravvalutazione rilevante dei conferimenti di beni in natura o di crediti ovvero del patrimonio della società nel caso di trasformazione, sono puniti con la reclusione fino ad un anno .

Indebita ripartizione dei beni sociali da parte dei liquidatori

Art. 2633 del codice civile

I liquidatori che, ripartendo i beni sociali tra i soci prima del pagamento dei creditori sociali o dell'accantonamento delle somme necessario a soddisfarli, cagionano danno ai creditori, sono puniti, a querela della persona offesa, con la reclusione da sei mesi a tre anni.

Il risarcimento del danno ai creditori prima del giudizio estingue il reato.

Corruzione tra privati

Art. 2635 del codice civile

Salvo che il fatto costituisca più grave reato, gli amministratori, i direttori generali, i dirigenti preposti alla redazione dei documenti contabili societari, i sindaci e i liquidatori, che, a seguito della dazione o della promessa di denaro o altra utilità, per sé o per altri, compiono od omettono atti, in violazione degli obblighi inerenti al loro ufficio o degli obblighi di fedeltà, cagionando nocumento alla società, sono puniti con la reclusione da uno a tre anni.

Si applica la pena della reclusione fino a un anno e sei mesi se il fatto è commesso da chi è sottoposto alla direzione o alla vigilanza di uno dei soggetti indicati al primo comma.

Chi dà o promette denaro o altra utilità alle persone indicate nel primo e nel secondo comma è punito con le pene ivi previste.

Le pene stabilite nei commi precedenti sono raddoppiate se si tratta di società con titoli quotati in mercati regolamentati italiani o di altri Stati dell'Unione europea o diffusi tra il pubblico in misura rilevante ai sensi dell'articolo 116 del testo unico delle disposizioni in materia di intermediazione finanziaria, di cui al decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, e successive modificazioni.

Si procede a querela della persona offesa, salvo che dal fatto derivi una distorsione della concorrenza nella acquisizione di beni o servizi.

Illecita influenza sull'assemblea

Art. 2636 del codice civile

Chiunque, con atti simulati o fraudolenti, determina la maggioranza in assemblea, allo scopo di procurare a sé o ad altri un ingiusto profitto, è punito con la reclusione da sei mesi a tre anni.

Aggiotaggio

Art. 2637 del codice civile

Chiunque diffonde notizie false, ovvero pone in essere operazioni simulate o altri artifici concretamente idonei a provocare una sensibile alterazione del prezzo di strumenti finanziari non quotati o per i quali non è stata presentata una richiesta di ammissione alle negoziazioni in un mercato regolamentato, ovvero ad incidere in modo significativo sull'affidamento che il pubblico ripone nella stabilità patrimoniale di banche o di gruppi bancari, è punito con la pena della reclusione da uno a cinque anni .

Ostacolo all'esercizio delle funzioni delle autorità pubbliche di vigilanza

Art. 2638 del codice civile

Gli amministratori, i direttori generali, i dirigenti preposti alla redazione dei documenti contabili societari, i sindaci e i liquidatori di società o enti e gli altri soggetti sottoposti per legge alle autorità pubbliche di vigilanza, o tenuti ad obblighi nei loro confronti, i quali nelle comunicazioni alle predette autorità previste in base alla legge, al fine di ostacolare l'esercizio delle funzioni di vigilanza, espongono fatti materiali non rispondenti al vero, ancorché oggetto di valutazioni, sulla situazione economica, patrimoniale o finanziaria dei sottoposti alla vigilanza ovvero, allo stesso fine, occultano con altri mezzi fraudolenti, in tutto o in parte fatti che avrebbero dovuto comunicare, concernenti la situazione medesima, sono puniti con la reclusione da uno a quattro anni. La punibilità è estesa anche al caso in cui le informazioni riguardino beni posseduti o amministrati dalla società per conto di terzi ⁽¹⁾.

Sono puniti con la stessa pena gli amministratori, i direttori generali, i dirigenti preposti alla redazione dei documenti contabili societari, i sindaci e i liquidatori di società, o enti e gli altri soggetti sottoposti per legge alle autorità pubbliche di vigilanza o tenuti ad obblighi nei loro confronti, i quali, in qualsiasi forma, anche omettendo le comunicazioni dovute alle predette autorità, consapevolmente ne ostacolano le funzioni .

La pena è raddoppiata se si tratta di società con titoli quotati in mercati regolamentati italiani o di altri Stati dell'Unione europea o diffusi tra il pubblico in misura rilevante ai sensi dell'articolo 116 del testo unico di cui al decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58 .

ABUSI DI MERCATO

• ABUSO DI INFORMAZIONI PRIVILEGIATE

Art. 184 Testo Unico della Finanza (TUF) - illecito penale

1. *E' punito con la reclusione da due a dodici anni e con la multa da euro ventimila a euro tre milioni chiunque, essendo in possesso di informazioni privilegiate in ragione della sua qualità di membro di organi di amministrazione, direzione o controllo dell'emittente, della partecipazione al capitale dell'emittente, ovvero dell'esercizio di un'attività lavorativa, di una professione o di una funzione, anche pubblica, o di un ufficio:*
 - a) *acquista, vende o compie altre operazioni, direttamente o indirettamente, per conto proprio o per conto di terzi, su strumenti finanziari utilizzando le informazioni medesime;*
 - b) *comunica tali informazioni ad altri, al di fuori del normale esercizio del lavoro, della professione, della funzione o dell'ufficio;*
 - c) *raccomanda o induce altri, sulla base di esse, al compimento di taluna delle operazioni indicate nella lettera a).*
2. *La stessa pena di cui al comma 1 si applica a chiunque essendo in possesso di informazioni privilegiate a motivo della preparazione o esecuzione di attività delittuose compie taluna delle azioni di cui al medesimo comma 1.*

3. *Il giudice può aumentare la multa fino al triplo o fino al maggiore importo di dieci volte il prodotto o il profitto conseguito dal reato quando, per la rilevante offensività del fatto, per le qualità personali del colpevole o per l'entità del prodotto o del profitto conseguito dal reato, essa appare inadeguata anche se applicata nel massimo.*
- 3-bis *Nel caso di operazioni relative agli strumenti finanziari di cui all'articolo 180, comma 1, lettera a), numero 2), la sanzione penale è quella dell'ammenda fino a euro centotremila e duecentonovantuno e dell'arresto fino a tre anni.*
4. *Ai fini del presente articolo per strumenti finanziari si intendono anche gli strumenti finanziari di cui all'articolo 1, comma 2, il cui valore dipende da uno strumento finanziario di cui all'articolo 180, comma 1, lettera a).*

ABUSO DI INFORMAZIONI PRIVILEGIATE

Art. 187-bis TUF- illecito amministrativo

1. *Salve le sanzioni penali quando il fatto costituisce reato, è punito con la sanzione amministrativa pecuniaria da euro centomila a euro quindici milioni chiunque, essendo in possesso di informazioni privilegiate in ragione della sua qualità di membro di organi di amministrazione, direzione o controllo dell'emittente, della partecipazione al capitale dell'emittente, ovvero dell'esercizio di un'attività lavorativa, di una professione o di una funzione, anche pubblica, o di un ufficio:*
 - a) *acquista, vende o compie altre operazioni, direttamente o indirettamente, per conto proprio o per conto di terzi su strumenti finanziari utilizzando le informazioni medesime;*
 - b) *comunica informazioni ad altri, al di fuori del normale esercizio del lavoro, della professione, della funzione o dell'ufficio;*
 - c) *raccomanda o induce altri, sulla base di esse, al compimento di taluna delle operazioni indicate nella lettera a).*
2. *La stessa sanzione di cui al comma 1 si applica a chiunque essendo in possesso di informazioni privilegiate a motivo della preparazione o esecuzione di attività delittuose compie taluna delle azioni di cui al medesimo comma 1.*
3. *Ai fini del presente articolo per strumenti finanziari si intendono anche gli strumenti finanziari di cui all'articolo 1, comma 2, il cui valore dipende da uno strumento finanziario di cui all'articolo 180, comma 1, lettera a).*
4. *La sanzione prevista al comma 1 si applica anche a chiunque, in possesso di informazioni privilegiate, conoscendo o potendo conoscere in base ad ordinaria diligenza il carattere privilegiato delle stesse, compie taluno dei fatti ivi descritti.*
5. *Le sanzioni amministrative pecuniarie previste dai commi 1, 2 e 4 sono aumentate fino al triplo o fino al maggiore importo di dieci volte il prodotto o il profitto conseguito dall'illecito quando, per le qualità personali del colpevole ovvero per l'entità del prodotto o del profitto conseguito dall'illecito, esse appaiono inadeguate anche se applicate nel massimo.*
6. *Per le fattispecie previste dal presente articolo il tentativo è equiparato alla consumazione.*

- **MANIPOLAZIONE DEL MERCATO**

Manipolazione del mercato

Art. 185 TUF - illecito penale

1. *Chiunque diffonde notizie false o pone in essere operazioni simulate o altri artifici concretamente idonei a provocare una sensibile alterazione del prezzo di strumenti finanziari,*

è punito con la reclusione da due a dodici anni e con la multa da euro ventimila a euro cinque milioni.

- 2. Il giudice può aumentare la multa fino al triplo o fino al maggiore importo di dieci volte il prodotto o il profitto conseguito dal reato quando, per la rilevante offensività del fatto, per le qualità personali del colpevole o per l'entità del prodotto o del profitto conseguito dal reato, essa appare inadeguata anche se applicata nel massimo.*
- 2-bis. Nel caso di operazioni relative agli strumenti finanziari di cui all'articolo 180, comma 1, lettera a), numero 2), la sanzione penale è quella dell'ammenda fino a euro centotremila e duecentonovantuno e dell'arresto fino a tre anni.*

Art. 187-ter TUF - (illecito amministrativo)

- 1. Salve le sanzioni penali quando il fatto costituisce reato, è punito con la sanzione amministrativa pecuniaria da euro centomila a euro venticinque milioni ⁽⁸⁹⁶⁾ chiunque, tramite mezzi di informazione, compreso INTERNET o ogni altro mezzo, diffonde informazioni, voci o notizie false o fuorvianti che forniscano o siano suscettibili di fornire indicazioni false ovvero fuorvianti in merito agli strumenti finanziari.*
- 2. Per i giornalisti che operano nello svolgimento della loro attività professionale la diffusione delle informazioni va valutata tenendo conto delle norme di autoregolamentazione proprie di detta professione, salvo che tali soggetti traggano, direttamente o indirettamente, un vantaggio o un profitto dalla diffusione delle informazioni.*
- 3. Salve le sanzioni penali quando il fatto costituisce reato, è punito con la sanzione amministrativa pecuniaria di cui al comma 1 chiunque pone in essere:
a) operazioni od ordini di compravendita che forniscano o siano idonei a fornire indicazioni false o fuorvianti in merito all'offerta, alla domanda o al prezzo di strumenti finanziari;
b) operazioni od ordini di compravendita che consentono, tramite l'azione di una o di più persone che agiscono di concerto, di fissare il prezzo di mercato di uno o più strumenti finanziari ad un livello anomalo o artificiale;
c) operazioni od ordini di compravendita che utilizzano artifici od ogni altro tipo di inganno o di espediente;
d) altri artifici idonei a fornire indicazioni false o fuorvianti in merito all'offerta, alla domanda o al prezzo di strumenti finanziari.*
- 4. Per gli illeciti indicati al comma 3, lettere a) e b), non può essere assoggettato a sanzione amministrativa chi dimostri di avere agito per motivi legittimi e in conformità alle prassi di mercato ammesse nel mercato interessato.*
- 5. Le sanzioni amministrative pecuniarie previste dai commi precedenti sono aumentate fino al triplo o fino al maggiore importo di dieci volte il prodotto o il profitto conseguito dall'illecito quando, per le qualità personali del colpevole, per l'entità del prodotto o del profitto conseguito dall'illecito ovvero per gli effetti prodotti sul mercato, esse appaiono inadeguate anche se applicate nel massimo.*
- 6. Il Ministero dell'economia e delle finanze, sentita la CONSOB ovvero su proposta della medesima, può individuare, con proprio regolamento, in conformità alle disposizioni di attuazione della direttiva 2003/6/CE adottate dalla Commissione europea, secondo la procedura di cui all'articolo 17, paragrafo 2, della stessa direttiva, le fattispecie, anche ulteriori rispetto a quelle previste nei commi precedenti, rilevanti ai fini dell'applicazione del presente articolo.*
- 7. La CONSOB rende noti, con proprie disposizioni, gli elementi e le circostanze da prendere in considerazione per la valutazione dei comportamenti idonei a costituire manipolazioni di mercato, ai sensi della direttiva 2003/6/CE e delle disposizioni di attuazione della stessa.*

2. Aree di attività a rischio

In relazione alla tipologia dei reati sopra considerati l'analisi dell'attività aziendale ha individuato le seguenti aree di attività a rischio, nel cui ambito possono essere commessi i reati previsti dall'art.25-ter e art.25-sexies del Decreto:

- la predisposizione di comunicazioni dirette ai soci ovvero al pubblico in generale riguardo alla situazione economica, patrimoniale e finanziaria della Società e del Gruppo nel suo insieme (bilancio d'esercizio, bilancio consolidato, relazione trimestrale e semestrale, ecc.);
- la predisposizione di prospetti informativi;
- la gestione dei rapporti con la società di revisione;
- la predisposizione e divulgazione verso l'esterno di dati o notizie (ulteriori rispetto a quelli previsti dai precedenti punti) relativi alla Società;
- la predisposizione – qualora a ciò si fosse tenuti - di comunicazioni alle autorità pubbliche di vigilanza e la gestione dei rapporti con le stesse (Consob, Borsa Italiana, Autorità garante della concorrenza e del mercato, Autorità per le garanzie nelle telecomunicazioni, ecc.);
- la compravendita di partecipazioni detenute direttamente o indirettamente da Sergio Bonelli Editore S.p.A. in altre società quotate;
- il compimento di operazioni straordinarie quali, ad esempio, acquisizioni di aziende o rami d'azienda, fusioni, scissioni, vendita di partecipazioni rilevanti (ecc.) che riguardino società controllate o società partecipate (quotate) da Sergio Bonelli Editore S.p.A.;
- distribuzione ai soci di dividendi, aumenti di capitale sociale e assegnazione di Stock Options;
- accordi strategici e joint ventures con partners per iniziative di breve, medio, lungo periodo;
- operazioni sui livelli occupazionali e accordi sindacali di particolare rilevanza per impatto economico e sociale;
- variazioni riguardanti il Top Management della Società;
- la pubblicazione o divulgazione di notizie riguardanti società partecipate direttamente o indirettamente da Sergio Bonelli Editore S.p.A.;

3. Destinatari e norme di comportamento

La presente sezione del Modello si riferisce a comportamenti posti in essere da amministratori, sindaci, liquidatori, dirigenti e dipendenti ("Esponenti Aziendali") della Società, nonché da collaboratori esterni, operanti nelle aree di attività a rischio sopra indicate (qui di seguito tutti definiti, i "Destinatari").

In conformità agli obiettivi del Modello tutti i Destinatari, come sopra individuati, sono tenuti a conoscere e rispettare il Codice Etico della Società (ivi inclusa la Carta dei Doveri per i giornalisti), il Codice di Internal Dealing della Società, le regole di corporate governance della Società, nonché ad adottare le seguenti regole di condotta al fine di impedire il verificarsi dei reati societari previsti nel Decreto.

In particolare, nell'espletamento delle attività considerate a rischio, i Destinatari dovranno attenersi ai seguenti principi generali di condotta:

- astenersi dal tenere comportamenti tali da integrare le fattispecie previste dai suddetti Reati Societari;
- astenersi dal tenere comportamenti che, sebbene risultino tali da non costituire di per sé fattispecie di reato rientranti tra quelle sopra considerate, possano potenzialmente diventarlo;
- tenere un comportamento corretto e trasparente, assicurando il pieno rispetto delle norme di legge e regolamentari, nonché delle procedure aziendali interne, nello svolgimento di tutte le attività finalizzate alla formazione del bilancio, delle situazioni contabili periodiche e delle altre comunicazioni sociali, al fine di fornire ai soci ed al pubblico in generale una informazione veritiera e appropriata sulla situazione economica, patrimoniale e finanziaria della Società.
- tenere un comportamento corretto e trasparente, assicurando il pieno rispetto delle norme di legge e regolamentari, nonché delle procedure aziendali interne, nell'acquisizione, elaborazione e comunicazione dei dati e delle informazioni necessarie per consentire agli investitori di pervenire ad un fondato giudizio sulla situazione patrimoniale, economica e finanziaria della Società e sull'evoluzione delle relative attività, nonché sugli strumenti finanziari della Società e relativi diritti.
- osservare scrupolosamente tutte le norme poste dalla legge a tutela dell'integrità ed effettività del capitale sociale ed agire sempre nel rispetto delle procedure interne aziendali che su tali norme si fondano, al fine di non ledere le garanzie dei creditori e dei terzi in genere.
- assicurare il regolare funzionamento della Società e degli organi sociali, garantendo ed agevolando ogni forma di controllo interno sulla gestione sociale previsto dalla legge, nonché la libera e corretta formazione della volontà assembleare.
- effettuare con tempestività, correttezza e completezza tutte le comunicazioni previste dalla legge e dai regolamenti nei confronti delle autorità pubbliche di vigilanza, non frapponendo alcun ostacolo all'esercizio delle funzioni da queste esercitate.

E' fatto dunque espressamente divieto, a tutti i Destinatari, di:

- predisporre o comunicare dati falsi, lacunosi o comunque suscettibili di fornire una descrizione non corretta della realtà, riguardo alla situazione economica, patrimoniale e finanziaria della Società;
- omettere di comunicare dati ed informazioni richiesti dalla normativa e dalle procedure in vigore riguardo alla situazione economica, patrimoniale e finanziaria della Società;
- non attenersi alle procedure contabili interne ed ai principi contabili statuiti dalla Commissione congiunta del Consiglio Nazionale dei Dottori Commercialisti e del Consiglio Nazionale dei Ragionieri nonché dei principi contabili tempo per tempo vigenti;
- alterare o, comunque, riportare in modo non corretto i dati e le informazioni destinati alla stesura di prospetti informativi;
- presentare i dati e le informazioni utilizzati in modo tale da fornire una rappresentazione non corretta e veritiera sulla situazione patrimoniale, economica e finanziaria della Società e sull'evoluzione delle relative attività, nonché sugli strumenti finanziari della Società e relativi diritti;
- restituire conferimenti ai soci o liberare gli stessi dall'obbligo di eseguirli, al di fuori dei casi di legittima riduzione del capitale sociale;
- ripartire utili (o acconti sugli utili) non effettivamente conseguiti o destinati per legge a riserva, nonché ripartire riserve (anche non costituite con utili) che non possono per legge essere distribuite;
- acquistare o sottoscrivere azioni della Società fuori dai casi previsti dalla legge, con lesione all'integrità del capitale sociale o delle riserve non distribuibili per legge;
- effettuare riduzioni del capitale sociale, fusioni o scissioni in violazione delle disposizioni di legge a tutela dei creditori;
- procedere in ogni modo a formazione o aumento fittizio del capitale sociale;
- ripartire i beni sociali tra i soci – in fase di liquidazione – prima del pagamento dei creditori sociali o dell'accantonamento delle somme necessarie per soddisfarli;

- tenere comportamenti che impediscano materialmente, o che comunque ostacolino, mediante l'occultamento di documenti o l'uso di altri mezzi fraudolenti, lo svolgimento dell'attività di controllo o di revisione della gestione sociale da parte del Collegio Sindacale o della società di revisione;
- porre in essere, in occasione di assemblee, atti simulati o fraudolenti finalizzati ad alterare il regolare procedimento di formazione della volontà assembleare;
- omettere di effettuare, con la dovuta chiarezza, completezza e tempestività, nei confronti delle autorità pubbliche di vigilanza, (a) tutte le comunicazioni, periodiche e non, previste dalla legge, nonché (b) la trasmissione dei dati e documenti previsti dalle norme in vigore e/o specificamente richiesti dalle predette autorità;
- esporre in tali comunicazioni e nella documentazione trasmessa fatti non rispondenti al vero oppure occultare fatti concernenti la situazione economica, patrimoniale o finanziaria della Società e del Gruppo nel suo insieme;
- porre in essere qualsiasi comportamento che sia di ostacolo all'esercizio delle funzioni da parte delle autorità pubbliche di vigilanza, anche in sede di ispezione (espressa opposizione, rifiuti pretestuosi, comportamenti ostruzionistici o di mancata collaborazione, quali ritardi nelle comunicazioni o nella messa a disposizione di documenti).

4. Le procedure prescritte

Si indicano qui di seguito le procedure specifiche che, in relazione ad ogni singola area a rischio (come individuata nel precedente paragrafo 2), devono essere rispettate da tutti i Destinatari ad integrazione delle altre procedure aziendali esistenti.

4.1 Con riferimento all'attività di predisposizione delle comunicazioni indirizzate ai soci ed al pubblico in generale e, in particolare, ai fini della formazione del bilancio, della relazione semestrale, delle relazioni trimestrali e di altre situazioni contabili infrannuali della Società, la Società si è dotata di un'apposita procedura.

4.2 Nelle attività di predisposizione dei prospetti informativi dovranno essere osservate le seguenti procedure:

- acquisizione – ove tale verifica non sia possibile, in quanto i dati da utilizzare nel prospetto provengano da fonti esterne – di un'attestazione di veridicità da parte dei soggetti da cui l'informazione proviene;
- accertamento della idoneità sul piano professionale dei soggetti preposti alla predisposizione di tali documenti;
- obbligo per ogni società del Gruppo, nella fase di raccolta degli elementi necessari alla predisposizione dei prospetti informativi, di rilasciare una dichiarazione di veridicità, correttezza, precisione e completezza in ordine alle informazioni e ai dati forniti, secondo gli stessi principi procedurali previsti al precedente punto 4.1.

4.3 Nella gestione dei rapporti con la società di revisione, dovranno essere osservate le seguenti disposizioni:

- a) identificazione del personale all'interno delle funzioni Amministrazione Finanza e Controllo preposte alla trasmissione della documentazione alla società di revisione;

- b) facoltà del responsabile della società di revisione di prendere contatto con l'Organismo di Vigilanza per verificare congiuntamente situazioni che possano presentare aspetti di criticità in relazione alle ipotesi di reato considerate;
- c) divieto di attribuire, alla società di revisione o ad altre società appartenenti al medesimo "network" della società di revisione incarichi di consulenza;
- d) divieto di stipula di contratti di lavoro autonomo o subordinato nei confronti dei dipendenti delle società che effettuano la revisione contabile obbligatoria per i 6 mesi successivi alla scadenza del contratto tra la Società e la stessa società di revisione, oppure al termine del rapporto contrattuale tra il dipendente e la società di revisione.

Le operazioni di compravendita di azioni od altri strumenti finanziari di società quotate, detenute dalla Società dovranno essere autorizzate dai responsabili delle funzioni Amministrazione Finanza e Controllo e da un Amministratore Delegato.

Nelle attività di trattamento, gestione e comunicazione verso l'esterno di notizie o dati riguardanti la Società, nonché al fine di prevenire la commissione dei reati di manipolazione del mercato e di aggioaggio, è fatto obbligo di attenersi alla normativa vigente.

4.6 Nella predisposizione di comunicazioni alle Autorità pubbliche di Vigilanza e gestione dei rapporti con le stesse (Consob, Borsa Italiana, Autorità garante della concorrenza e del mercato, Autorità per le garanzie nelle telecomunicazioni, ecc.), occorrerà conformarsi alle seguenti procedure:

- a) dovrà essere data attuazione a tutti gli interventi di natura organizzativo-contabile necessari a garantire che il processo di acquisizione ed elaborazione di dati ed informazioni assicuri la corretta e completa predisposizione delle comunicazioni ed il loro puntuale invio alle autorità pubbliche di vigilanza, secondo le modalità ed i tempi previsti dalla normativa applicabile;
- b) dovrà essere data adeguata evidenza delle procedure seguite in attuazione di quanto richiesto al precedente punto a), con particolare riferimento all'individuazione dei responsabili che hanno proceduto alla raccolta e all'elaborazione dei dati e delle informazioni ivi previste;
- c) dovrà essere assicurata, in caso di accertamenti ispettivi svolti dalle Autorità in questione, una adeguata collaborazione da parte delle unità aziendali competenti. In particolare, di volta in volta per ciascuna ispezione disposta dalle Autorità, dovrà essere individuato in ambito aziendale un responsabile incaricato di assicurare il coordinamento tra gli addetti delle diverse unità aziendali ai fini del corretto espletamento da parte di questi ultimi delle attività di propria competenza. Tale responsabile ha inoltre il compito di assicurare il coordinamento tra i diversi uffici aziendali competenti e i funzionari delle Autorità, ai fini dell'acquisizione da parte di questi ultimi degli elementi richiesti;
- d) il responsabile incaricato di cui al precedente punto c) provvederà a stendere un'apposita informativa sull'indagine avviata dall'autorità, che dovrà essere periodicamente aggiornato in relazione agli sviluppi dell'indagine stessa ed al suo esito; tale informativa dovrà essere inviata all'Organismo di Vigilanza nonché agli altri uffici aziendali competenti in relazione alla materia trattata.

SEZIONE IV

Reati contro la vita e l'incolumità individuale

Articolo 25-septies D. Lgs. 231/01

Questi delitti sono stati introdotti in ambito 231/01 con legge n. 123 del 03 agosto 2007 (art. 9) poi sostituito dall'art. 300 D. Lgs. n. 81 del 09 aprile 2008.

1. Introduzione

La presente sezione è dedicata alla trattazione dei reati contro la vita e l'incolumità personale così come previsti dall'art.25-septies del decreto e dunque all'individuazione delle aree di attività a rischio e dei soggetti destinatari del Modello per tale tipologia di reati, nonché all'illustrazione delle regole di comportamento e delle procedure dettate dal Modello in relazione ai suddetti reati.

Omicidio colposo

Art. 589 del codice penale

Chiunque cagiona per colpa la morte di una persona è punito con la reclusione da sei mesi a cinque anni.

Se il fatto è commesso con violazione delle norme sulla disciplina della circolazione stradale o di quelle per la prevenzione degli infortuni sul lavoro la pena è della reclusione da due a sette anni .

Si applica la pena della reclusione da tre a dieci anni se il fatto è commesso con violazione delle norme sulla disciplina della circolazione stradale da:

- 1) *soggetto in stato di ebbrezza alcolica ai sensi dell'articolo 186, comma 2, lettera c), del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, e successive modificazioni;*
- 2) *soggetto sotto l'effetto di sostanze stupefacenti o psicotrope .*

Nel caso di morte di più persone, ovvero di morte di una o più persone e di lesioni di una o più persone, si applica la pena che dovrebbe infliggersi per la più grave delle violazioni commesse aumentata fino al triplo, ma la pena non può superare gli anni quindici .

Lesioni personali colpose

Art. 590 del codice penale

Chiunque cagiona ad altri per colpa una lesione personale è punito con la reclusione fino a tre mesi o con la multa fino a euro 309.

Se la lesione è grave la pena è della reclusione da uno a sei mesi o della multa da euro 123 a euro 619, se è gravissima, della reclusione da tre mesi a due anni o della multa da euro 309 a euro 1.239 .

Se i fatti di cui al secondo comma sono commessi con violazione delle norme sulla disciplina della circolazione stradale o di quelle per la prevenzione degli infortuni sul lavoro la pena per le lesioni gravi è della reclusione da tre mesi a un anno o della multa da euro 500 a euro 2.000 e la pena per le lesioni gravissime è della reclusione da uno a tre anni. Nei casi di violazione delle norme sulla circolazione stradale, se il fatto è commesso da soggetto in stato di ebbrezza alcolica ai sensi dell'articolo 186, comma 2, lettera c), del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, e

successive modificazioni, ovvero da soggetto sotto l'effetto di sostanze stupefacenti o psicotrope, la pena per le lesioni gravi è della reclusione da sei mesi a due anni e la pena per le lesioni gravissime è della reclusione da un anno e sei mesi a quattro anni.

Nel caso di lesioni di più persone si applica la pena che dovrebbe infliggersi per la più grave delle violazioni commesse, aumentata fino al triplo; ma la pena della reclusione non può superare gli anni cinque.

Il delitto è punibile a querela della persona offesa, salvo nei casi previsti nel primo e secondo capoverso, limitatamente ai fatti commessi con violazione delle norme per la prevenzione degli infortuni sul lavoro o relative all'igiene del lavoro o che abbiano determinato una malattia professionale .

2. Aree di attività a rischio

In relazione ai reati ed alle condotte criminose sopra esplicitate, le aree ritenute più specificamente a rischio risultano essere, ai fini della presente parte speciale, le seguenti:

1. gestione di attività operative da parte della Sergio Bonelli Editore S.p.a., anche in partnership con soggetti terzi o affidandosi ad imprenditori locali, nei Paesi a bassa protezione dei diritti individuali
2. conclusione di contratti con imprese che utilizzano personale d'opera non qualificato proveniente da Paesi extracomunitari, con particolare riferimento alle imprese che non abbiano già una relazione d'affari con la Sergio Bonelli Editore S.p.a..

3. Destinatari e norme di comportamento

Tutti i dipendenti della Società sono tenuti al rispetto della normativa in materia di sicurezza sui luoghi di lavoro; è onere degli organi amministrativi della società dare disposizioni e vigilare al fine di garantire il rispetto delle normative che regolano questa materia.

4. Le procedure prescritte

Tali procedure sono individuate ed esplicitate nel Documento di Valutazione del Rischio in vigore (D. Lgs. 81/2008), cui si rimanda, e che devono intendersi facenti parte integrale di questo modello.

SEZIONE V

Delitti in materia di violazione del diritto d'autore

Articolo 25-nonies D. Lgs. 231/01

Questi delitti sono stati introdotti in ambito 231/01 con legge n. 99 del 23 luglio 2009 (art. 15, comma 7, lettera c).

1. Introduzione

Art. 171

Salvo quanto previsto dall'art. 171-bis e dall'articolo 171-ter è punito con la multa da euro 51 (lire 100.000) a euro 2.065 (lire 4 milioni) chiunque senza averne diritto, a qualsiasi scopo e in qualsiasi forma:

a)omissis.....

a-bis) mette a disposizione del pubblico, immettendola in un sistema di reti telematiche, mediante connessioni di qualsiasi genere, un'opera dell'ingegno protetta, o parte di essa;

b)omissis.....

Chiunque commette la violazione di cui al primo comma, lettera a-bis), è ammesso a pagare, prima dell'apertura del dibattimento, ovvero prima dell'emissione del decreto penale di condanna, una somma corrispondente alla metà del massimo della pena stabilita dal primo comma per il reato commesso, oltre le spese del procedimento. Il pagamento estingue il reato.

La pena è della reclusione fino ad un anno o della multa non inferiore a euro 516 (lire 1.000.000), se i reati di cui sopra sono commessi sopra un'opera altrui non destinata alla pubblicità ovvero con usurpazione della paternità dell'opera, ovvero con deformazione, mutilazione o altra modificazione dell'opera medesima, qualora ne risulti offesa all'onore od alla reputazione dell'autore.

Art. 171-bis

- 1. Chiunque abusivamente duplica, per trarne profitto, programmi per elaboratore o ai medesimi fini importa, distribuisce, vende, detiene a scopo commerciale o imprenditoriale o concede in locazione programmi contenuti in supporti non contrassegnati dalla Società italiana degli autori ed editori (SIAE), è soggetto alla pena della reclusione da sei mesi a tre anni e della multa da euro 2.582 (lire cinque milioni) a euro 15.493 (lire trenta milioni). La stessa pena si applica se il fatto concerne qualsiasi mezzo inteso unicamente a consentire o facilitare la rimozione arbitraria o l'elusione funzionale di dispositivi applicati a protezione di un programma per elaboratori. La pena non è inferiore nel minimo a due anni di reclusione e la multa a euro 15.493 (lire trenta milioni) se il fatto è di rilevante gravità.*
- 2. Chiunque, al fine di trarne profitto, su supporti non contrassegnati SIAE riproduce, trasferisce su altro supporto, distribuisce, comunica, presenta o dimostra in pubblico il contenuto di una banca di dati in violazione delle disposizioni di cui agli articoli 64-quinquies e 64-sexies, ovvero esegue l'estrazione o il reimpiego della banca di dati in violazione delle disposizioni di cui agli articoli 102-bis e 102-ter, ovvero distribuisce, vende o concede in locazione una banca di dati, è soggetto alla pena della reclusione da sei mesi a tre anni e della multa da euro 2.582*

(lire cinque milioni) a euro 15.493 (lire trenta milioni). La pena non è inferiore nel minimo a due anni di reclusione e la multa a euro 15.493 (lire trenta milioni) se il fatto è di rilevante gravità.

Art. 171-ter

1. *È punito, se il fatto è commesso per uso non personale, con la reclusione da sei mesi a tre anni e con la multa da euro 2.582 a euro 15.493 (da cinque a trenta milioni di lire) chiunque a fini di lucro:*
- a) abusivamente duplica, riproduce, trasmette o diffonde in pubblico con qualsiasi procedimento, in tutto o in parte, un'opera dell'ingegno destinata al circuito televisivo, cinematografico, della vendita o del noleggio, dischi, nastri o supporti analoghi ovvero ogni altro supporto contenente fonogrammi o videogrammi di opere musicali, cinematografiche o audiovisive assimilate o sequenze di immagini in movimento;*
 - b) abusivamente riproduce, trasmette o diffonde in pubblico, con qualsiasi procedimento, opere o parti di opere letterarie, drammatiche, scientifiche o didattiche, musicali o drammatico-musicali, ovvero multimediali, anche se inserite in opere collettive o composite o banche dati;*
 - c) pur non avendo concorso alla duplicazione o riproduzione, introduce nel territorio dello Stato, detiene per la vendita o la distribuzione, distribuisce, pone in commercio, concede in noleggio o comunque cede a qualsiasi titolo, proietta in pubblico, trasmette a mezzo della televisione con qualsiasi procedimento, trasmette a mezzo della radio, fa ascoltare in pubblico le duplicazioni o riproduzioni abusive di cui alle lettere a) e b);*
 - d) detiene per la vendita o la distribuzione, pone in commercio, vende, noleggia, cede a qualsiasi titolo, proietta in pubblico, trasmette a mezzo della radio o della televisione con qualsiasi procedimento, videocassette, musicassette, qualsiasi supporto contenente fonogrammi o videogrammi di opere musicali, cinematografiche o audiovisive o sequenze di immagini in movimento, od altro supporto per il quale è prescritta, ai sensi della presente legge, l'apposizione di contrassegno da parte della Società italiana degli autori ed editori (SIAE), privi del contrassegno medesimo o dotati di contrassegno contraffatto o alterato;*
 - e) in assenza di accordo con il legittimo distributore, ritrasmette o diffonde con qualsiasi mezzo un servizio criptato ricevuto per mezzo di apparati o parti di apparati atti alla decodificazione di trasmissioni ad accesso condizionato;*
 - f) introduce nel territorio dello Stato, detiene per la vendita o la distribuzione, distribuisce, vende, concede in noleggio, cede a qualsiasi titolo, promuove commercialmente, installa dispositivi o elementi di decodificazione speciale che consentono l'accesso ad un servizio criptato senza il pagamento del canone dovuto;*
 - f-bis) fabbrica, importa, distribuisce, vende, noleggia, cede a qualsiasi titolo, pubblicizza per la vendita o il noleggio, o detiene per scopi commerciali, attrezzature, prodotti o componenti ovvero presta servizi che abbiano la prevalente finalità o l'uso commerciale di eludere efficaci misure tecnologiche di cui all'articolo 102-quater ovvero siano principalmente progettati, prodotti, adattati o realizzati con la finalità di rendere possibile o facilitare l'elusione di predette misure. Fra le misure tecnologiche sono comprese quelle applicate, o che residuano, a seguito della rimozione delle misure medesime conseguentemente a iniziativa volontaria dei titolari dei diritti o ad accordi tra questi ultimi e i beneficiari di eccezioni, ovvero a seguito di esecuzione di provvedimenti dell'autorità amministrativa o giurisdizionale;*
 - h) abusivamente rimuove o altera le informazioni elettroniche di cui all'articolo 102-quinquies, ovvero distribuisce, importa a fini di distribuzione, diffonde per radio o per televisione,*

comunica o mette a disposizione del pubblico opere o altri materiali protetti dai quali siano state rimosse o alterate le informazioni elettroniche stesse.

2. *È punito con la reclusione da uno a quattro anni e con la multa da euro 2.582 a euro 15.493 (cinque a trenta milioni di lire) chiunque:*
 - a) *riproduce, duplica, trasmette o diffonde abusivamente, vende o pone altrimenti in commercio, cede a qualsiasi titolo o importa abusivamente oltre cinquanta copie o esemplari di opere tutelate dal diritto d'autore e da diritti connessi;*
 - a-bis) *in violazione dell'articolo 16, a fini di lucro, comunica al pubblico immettendola in un sistema di reti telematiche, mediante concessioni di qualsiasi genere, un'opera dell'ingegno protetta dal diritto d'autore, o parte di essa;*
 - b) *esercitando in forma imprenditoriale attività di riproduzione, distribuzione, vendita o commercializzazione, importazione di opere tutelate dal diritto d'autore e da diritti connessi, si rende colpevole dei fatti previsti dal comma 1;*
 - c) *promuove o organizza le attività illecite di cui al comma 1.*
3. *La pena è diminuita se il fatto è di particolare tenuità.*
4. *La condanna per uno dei reati previsti nel comma 1 comporta:*
 - a) *l'applicazione delle pene accessorie di cui agli articoli 30 e 32-bis del codice penale;*
 - b) *la pubblicazione della sentenza ai sensi dell'articolo 36 del codice penale;*
 - c) *la sospensione per un periodo di un anno della concessione o autorizzazione di diffusione radiotelevisiva per l'esercizio dell'attività produttiva o commerciale.*
5. *Gli importi derivanti dall'applicazione delle sanzioni pecuniarie previste dai precedenti commi sono versati all'Ente nazionale di previdenza ed assistenza per i pittori e scultori, musicisti, scrittori ed autori drammatici.*

Art. 171-septies

1. *La pena di cui all'articolo 171-ter, comma 1, si applica anche:*
 - a) *ai produttori o importatori dei supporti non soggetti al contrassegno di cui all'articolo 181-bis, i quali non comunicano alla SIAE entro trenta giorni dalla data di immissione in commercio sul territorio nazionale o di importazione i dati necessari alla univoca identificazione dei supporti medesimi;*
 - b) *salvo che il fatto non costituisca più grave reato, a chiunque dichiari falsamente l'avvenuto assolvimento degli obblighi di cui all'articolo 181-bis, comma 2, della presente legge.*

Art. 171-octies

1. *Qualora il fatto non costituisca più grave reato, è punito con la reclusione da sei mesi a tre anni e con la multa da euro 2.582 (lire cinque milioni) a euro 25.822 (lire cinquanta milioni) chiunque a fini fraudolenti produce, pone in vendita, importa, promuove, installa, modifica, utilizza per uso pubblico e privato apparati o parti di apparati atti alla decodificazione di trasmissioni audiovisive ad accesso condizionato effettuate via etere, via satellite, via cavo, in forma sia analogica sia digitale. Si intendono ad accesso condizionato tutti i segnali audiovisivi trasmessi da emittenti italiane o estere in forma tale da rendere gli stessi visibili esclusivamente a gruppi chiusi di utenti selezionati dal soggetto che effettua l'emissione del segnale, indipendentemente dalla imposizione di un canone per la fruizione di tale servizio.*
La pena non è inferiore a due anni di reclusione e la multa a euro 15.493 (lire trenta milioni) se il fatto è di rilevante gravità.

2. Aree di attività a rischio

In relazione ai reati ed alle condotte criminose sopra esplicitate l'area ritenuta più specificamente a rischio risulta essere, ai fini della presente parte speciale, quella della pubblicazione di materiale protetto dal diritto d'autore.

3. Destinatari e norme di comportamento

La presente sezione del Modello si riferisce ai comportamenti posti in essere dai responsabili delle singole testate edite dalla Società che hanno il compito di verificare ed approvare testi, illustrazioni e sceneggiature redatte da professionisti esterni alla Sergio Bonelli Editore S.p.a., tenendo presente che nei contratti stipulati con questi ultimi è espressamente prevista la loro responsabilità nei confronti di terzi in caso di utilizzo da parte loro di marchi, loghi, opere dell'ingegno, disegni, modelli, etc. di proprietà di altri soggetti sia persone fisiche che giuridiche.

4. Procedure prescritte

I responsabili di ciascuna testata dovranno esaminare attentamente i lavori ed i disegni dei collaboratori esterni al fine di evitare lesioni dell'altrui diritto d'autore prima di autorizzare la stampa e la pubblicazione della testata medesima

SEZIONE VI

Delitti informatici e trattamento illecito dei dati

Articolo 24-bis D. Lgs. 231/01

Questi delitti sono entrati in ambito 231/01 in forza di legge n. 48 del 18 marzo 2008 (art. 7).

1. introduzione

Documenti informatici

Art. 491 bis del codice penale

Se alcune delle falsità previste dal presente capo (capo III – falsità in atti – da art. 476 a art. 493-bis c.p.) riguarda un documento informatico pubblico o privato avente efficacia probatoria, si applicano le disposizioni del capo stesso concernenti rispettivamente gli atti pubblici e le scritture private.

I delitti contemplati dal capo III del Titolo VIII, Libro II del codice le sono i seguenti:

- falsità materiale commessa dal Pubblico Ufficiale in atti pubblici;
- falsità materiale commessa dal pubblico Ufficiale in certificati o autorizzazioni amministrative;
- falsità materiale commessa dal pubblico Ufficiale in copie autentiche di atti pubblici o privati e in attestati del contenuto di atti;
- falsità ideologica commessa dal Pubblico Ufficiale in atti pubblici;
- falsità ideologica commessa dal Pubblico Ufficiale in certificati o in autorizzazioni amministrative;
- falsità ideologica in certificati commessa da persone esercenti un servizio di pubblica necessità;
- falsità materiale commessa dal privato;
- falsità ideologica commessa dal privato in atto pubblico;
- falsità in registri e notificazioni;
- falsità in scrittura privata;
- falsità in foglio firmato in bianco. Atto privato;
- falsità in foglio firmato in bianco. Atto pubblico;
- altre falsità in foglio firmato in bianco. Applicabilità delle disposizioni sulle falsità materiali;
- uso di atto falso;
- soppressione, distruzione e occultamento di atti veri;
- documenti equiparati agli atti pubblici agli effetti della pena;
- documenti informatici;
- copie autentiche che tengono luogo degli originali mancanti;
- falsità in foglio firmato in bianco. falsità in foglio firmato in bianco. falsità in foglio firmato in bianco. falsità commesse da Pubblici impiegati incaricati di un servizio pubblico;
- casi di perseguibilità a querela.

Accesso abusivo ad un sistema informatico o telematico

Art. 615 ter del codice penale

Chiunque abusivamente si introduce in un sistema informatico o telematico protetto da misure di sicurezza ovvero vi si mantiene contro la volontà espressa o tacita di chi ha il diritto di escluderlo, è punito con la reclusione fino a tre anni.

La pena è della reclusione da uno a cinque anni:

- 1) se il fatto è commesso da un pubblico ufficiale o da un incaricato di un pubblico servizio, con abuso dei poteri o con violazione dei doveri inerenti alla funzione o al servizio, o da chi esercita anche abusivamente la professione di investigatore privato, o con abuso della qualità di operatore del sistema;*
- 2) se il colpevole per commettere il fatto usa violenza sulle cose o alle persone, ovvero se è palesemente armato;*
- 3) se dal fatto deriva la distruzione o il danneggiamento del sistema o l'interruzione totale o parziale del suo funzionamento, ovvero la distruzione o il danneggiamento dei dati, delle informazioni o dei programmi in esso contenuti.*

Qualora i fatti di cui ai commi primo e secondo riguardino sistemi informatici o telematici di interesse militare o relativi all'ordine pubblico o alla sicurezza pubblica o alla sanità o alla protezione civile o comunque di interesse pubblico, la pena è, rispettivamente, della reclusione da uno a cinque anni e da tre a otto anni.

Nel caso previsto dal primo comma il delitto è punibile a querela della persona offesa; negli altri casi si procede d'ufficio.

Detenzione e diffusione abusiva di codici di accesso a sistemi informatici o telematici.

615-quater del codice penale

Chiunque, al fine di procurare a sé o ad altri un profitto o di arrecare ad altri un danno, abusivamente si procura, riproduce, diffonde, comunica o consegna codici, parole chiave o altri mezzi idonei all'accesso ad un sistema informatico o telematico, protetto da misure di sicurezza, o comunque fornisce indicazioni o istruzioni idonee al predetto scopo, è punito con la reclusione sino ad un anno e con la multa sino a euro 5.164.

La pena è della reclusione da uno a due anni e della multa da euro 5.164 a euro 10.329 se ricorre taluna delle circostanze di cui ai numeri 1) e 2) del quarto comma e .

Diffusione di apparecchiature, dispositivi o programmi informatici diretti a danneggiare o interrompere un sistema informatico o telematico

615-quinquies del codice penale

Chiunque, allo scopo di danneggiare illecitamente un sistema informatico o telematico, le informazioni, i dati o i programmi in esso contenuti o ad esso pertinenti ovvero di favorire

l'interruzione, totale o parziale, o l'alterazione del suo funzionamento, si procura, produce, riproduce, importa, diffonde, comunica, consegna o, comunque, mette a disposizione di altri apparecchiature, dispositivi o programmi informatici, è punito con la reclusione fino a due anni e con la multa sino a euro 10.329.

Intercettazione, impedimento o interruzione illecita di comunicazioni informatiche o telematiche

617-quater del codice penale

Chiunque fraudolentemente intercetta comunicazioni relative ad un sistema informatico o telematico o intercorrenti tra più sistemi, ovvero le impedisce o le interrompe, è punito con la reclusione da sei mesi a quattro anni.

Salvo che il fatto costituisca più grave reato, la stessa pena si applica a chiunque rivela, mediante qualsiasi mezzo di informazione al pubblico, in tutto o in parte, il contenuto delle comunicazioni di cui al primo comma.

I delitti di cui ai commi primo e secondo sono punibili a querela della persona offesa.

Tuttavia si procede d'ufficio e la pena è della reclusione da uno a cinque anni se il fatto è commesso:

- 1) in danno di un sistema informatico o telematico utilizzato dallo Stato o da altro ente pubblico o da impresa esercente servizi pubblici o di pubblica necessità;*
- 2) da un pubblico ufficiale o da un incaricato di un pubblico servizio, con abuso dei poteri o con violazione dei doveri inerenti alla funzione o al servizio, ovvero con abuso della qualità di operatore del sistema;*
- 3) da chi esercita anche abusivamente la professione di investigatore privato.*

Installazione di apparecchiature atte ad intercettare, impedire o interrompere comunicazioni informatiche o telematiche

617-quinquies del codice penale

Chiunque, fuori dai casi consentiti dalla legge, installa apparecchiature atte ad intercettare, impedire o interrompere comunicazioni relative ad un sistema informatico o telematico ovvero intercorrenti tra più sistemi, è punito con la reclusione da uno a quattro anni.

La pena è della reclusione da uno a cinque anni nei casi previsti dal quarto comma dell'articolo 617-quater.

Danneggiamento di informazioni, dati e programmi informatici.

635-bis del codice penale

Salvo che il fatto costituisca più grave reato, chiunque distrugge, deteriora, cancella, altera o sopprime informazioni, dati o programmi informatici altrui è punito, a querela della persona offesa, con la reclusione da sei mesi a tre anni.

Se ricorre la circostanza di cui al numero 1) del secondo comma dell'articolo 635 ovvero se il fatto è commesso con abuso della qualità di operatore del sistema, la pena è della reclusione da uno a quattro anni e si procede d'ufficio.

Danneggiamento di informazioni, dati e programmi informatici utilizzati dallo Stato o da altro ente pubblico o comunque di pubblica utilità

635-ter del codice penale

Salvo che il fatto costituisca più grave reato, chiunque commette un fatto diretto a distruggere, deteriorare, cancellare, alterare o sopprimere informazioni, dati o programmi informatici utilizzati dallo Stato o da altro ente pubblico o ad essi pertinenti, o comunque di pubblica utilità, è punito con la reclusione da uno a quattro anni.

Se dal fatto deriva la distruzione, il deterioramento, la cancellazione, l'alterazione o la soppressione delle informazioni, dei dati o dei programmi informatici, la pena è della reclusione da tre a otto anni.

Se ricorre la circostanza di cui al numero 1) del secondo comma dell'articolo 635 ovvero se il fatto è commesso con abuso della qualità di operatore del sistema, la pena è aumentata.

Danneggiamento di sistemi informatici o telematici

Art. 635-quater del codice penale

Salvo che il fatto costituisca più grave reato, chiunque, mediante le condotte di cui all'articolo 635-bis, ovvero attraverso l'introduzione o la trasmissione di dati, informazioni o programmi, distrugge, danneggia, rende, in tutto o in parte, inservibili sistemi informatici o telematici altrui o ne ostacola gravemente il funzionamento è punito con la reclusione da uno a cinque anni.

Se ricorre la circostanza di cui al numero 1) del secondo comma dell'articolo 635 ovvero se il fatto è commesso con abuso della qualità di operatore del sistema, la pena è aumentata.

635-quinquies. Danneggiamento di sistemi informatici o telematici di pubblica utilità.

Se il fatto di cui all'articolo 635-quater è diretto a distruggere, danneggiare, rendere, in tutto o in parte, inservibili sistemi informatici o telematici di pubblica utilità o ad ostacolarne gravemente il funzionamento, la pena è della reclusione da uno a quattro anni.

Se dal fatto deriva la distruzione o il danneggiamento del sistema informatico o telematico di pubblica utilità ovvero se questo è reso, in tutto o in parte, inservibile, la pena è della reclusione da tre a otto anni.

Se ricorre la circostanza di cui al numero 1) del secondo comma dell'articolo 635 ovvero se il fatto è commesso con abuso della qualità di operatore del sistema, la pena è aumentata.

Frode informatica del soggetto che presta servizi di certificazione di firma elettronica

Art. 640-quinquies del codice penale

Il soggetto che presta servizi di certificazione di firma elettronica, il quale, al fine di procurare a sé o ad altri un ingiusto profitto ovvero di arrecare ad altri danno, viola gli obblighi previsti dalla

legge per il rilascio di un certificato qualificato, è punito con la reclusione fino a tre anni e con la multa da 51 a 1.032 euro .

2. Aree di attività a rischio

In relazione ai reati ed alle condotte criminose sopra esplicitate l'area ritenuta più specificamente a rischio risulta essere, ai fini della presente parte speciale, quella della tutela dei dati sensibili in possesso ed archiviati dalla Sergio Bonelli Editore S.p.a..

La verifica della sicurezza del sistema informatico è stata a suo tempo affidata alla società E-Maze (con sede in Milano, Via Balestrieri n. 6) con particolare riguardo alla verifica del wireless assessment ed alle attività di penetration test sui sistemi informatici della Società.

I relativi test di analisi e controllo (riguardanti sia l'analisi dell'infrastruttura wireless sia l'esecuzione di penetration test) sono stati eseguiti dalla predetta società nell'anno 2012 ed hanno consentito la valutazione del livello di sicurezza di tutto l'apparato informatico della Sergio Bonelli Editore S.p.a..

All'esito di detti controlli sono stati rilasciati due documenti ufficiali attestanti quanto sopra detto.

3. Destinatari e norme di comportamento

La presente sezione del Modello si riferisce a comportamenti posti in essere da tutti coloro che in ragione della propria funzione e del ruolo rivestito nell'ambito della Sergio Bonelli Editore S.p.a. hanno accesso ai dati.

4. Procedure prescritte

I dipendenti che durante lo svolgimento del proprio lavoro abbiano ad acquisire conoscenza di eventuali dati sensibili di terze persone fisiche e/o giuridiche, sono tenuti a trattarle con la massima discrezione e delicatezza e a predisporre tutte le tutele affinché gli stessi non vengano palesati ad altri.

L'utilizzo dei personal computer è regolato da password ed è fatto divieto al personale dipendente ed ai dirigenti di installare sui terminali in dotazione qualsivoglia elemento software o hardware esterno.

SEZIONE VII

Reati ambientali

Articolo 25-undecies D. Lgs. 231/01

1. Introduzione

Con D. Lgs. n. 121 del 07 luglio 2011 (art. 2, comma 2) sono stati introdotti nell'ambito 231/01 una serie di reati di tipo ambientale, e precisamente per quanto rileva nell'interesse della Società:

Uccisione, distruzione, cattura, prelievo, detenzione di esemplari di specie animali o vegetali selvatiche protette

Art. 727-bis del codice penale

Salvo che il fatto costituisca più grave reato, chiunque, fuori dai casi consentiti, uccide, cattura o detiene esemplari appartenenti ad una specie animale selvatica protetta è punito con l'arresto da uno a sei mesi o con l'ammenda fino a 4.000 euro, salvo i casi in cui l'azione riguardi una quantità trascurabile di tali esemplari e abbia un impatto trascurabile sullo stato di conservazione della specie.

Chiunque, fuori dai casi consentiti, distrugge, preleva o detiene esemplari appartenenti ad una specie vegetale selvatica protetta è punito con l'ammenda fino a 4.000 euro, salvo i casi in cui l'azione riguardi una quantità trascurabile di tali esemplari e abbia un impatto trascurabile sullo stato di conservazione della specie.

Distruzione o deterioramento di habitat all'interno di un sito protetto

Art. 733-bis del codice penale

Chiunque, fuori dai casi consentiti, distrugge un habitat all'interno di un sito protetto o comunque lo deteriora compromettendone lo stato di conservazione, è punito con l'arresto fino a diciotto mesi e con l'ammenda non inferiore a 3.000 euro.

D.LGS. 152/2006:

Art. 137 - Sanzioni penali

1. Chiunque apra o comunque effettui nuovi scarichi di acque reflue industriali, senza autorizzazione, oppure continui ad effettuare o mantenere detti scarichi dopo che

l'autorizzazione sia stata sospesa o revocata, è punito con l'arresto da due mesi a due anni o con l'ammenda da 1.500,00 euro a 10.000,00 euro.

- 2. Quando le condotte descritte al comma 1 riguardano gli scarichi di acque reflue industriali contenenti le sostanze pericolose comprese nelle famiglie e nei gruppi di sostanze indicate nelle tabelle 5 e 3/A dell'Allegato 5 alla parte terza del presente decreto, la pena è dell'arresto da tre mesi a tre anni.*
- 3. Chiunque, al di fuori delle ipotesi di cui al comma 5, effettui uno scarico di acque reflue industriali contenenti le sostanze pericolose comprese nelle famiglie e nei gruppi di sostanze indicate nelle tabelle 5 e 3/A dell'Allegato 5 alla parte terza del presente decreto senza osservare le prescrizioni dell'autorizzazione, o le altre prescrizioni dell'autorità competente a norma degli articoli 107, comma 1, e 108, comma 4, è punito con l'arresto fino a due anni.*
- 5. Chiunque, in relazione alle sostanze indicate nella tabella 5 dell'Allegato 5 alla parte terza del presente decreto, nell'effettuazione di uno scarico di acque reflue industriali, superi i valori limite fissati nella tabella 3 o, nel caso di scarico sul suolo, nella tabella 4 dell'Allegato 5 alla parte terza del presente decreto, oppure i limiti più restrittivi fissati dalle regioni o dalle province autonome o dall'Autorità competente a norma dell'articolo 107, comma 1, è punito con l'arresto fino a due anni e con l'ammenda da tremila euro a trentamila euro. Se sono superati anche i valori limite fissati per le sostanze contenute nella tabella 3/A del medesimo Allegato 5, si applica l'arresto da sei mesi a tre anni e l'ammenda da seimila euro a centoventimila euro.*
- 13. Si applica sempre la pena dell'arresto da due mesi a due anni se lo scarico nelle acque del mare da parte di navi od aeromobili contiene sostanze o materiali per i quali è imposto il divieto assoluto di sversamento ai sensi delle disposizioni contenute nelle convenzioni internazionali vigenti in materia e ratificate dall'Italia, salvo che siano in quantità tali da essere resi rapidamente innocui dai processi fisici, chimici e biologici, che si verificano naturalmente in mare e purché in presenza di preventiva autorizzazione da parte dell'autorità competente.*

Art. 256 - Attività di gestione di rifiuti non autorizzata

- 1. Chiunque effettua una attività di raccolta, trasporto, recupero, smaltimento, commercio ed intermediazione di rifiuti in mancanza della prescritta autorizzazione, iscrizione o comunicazione di cui agli articoli 208, 209, 210, 211, 212, 214, 215e 216 è punito:
a) con la pena dell'arresto da tre mesi a un anno o con l'ammenda da duemilaseicento euro a ventiseimila euro se si tratta di rifiuti non pericolosi;
b) con la pena dell'arresto da sei mesi a due anni e con l'ammenda da duemilaseicento euro a ventiseimila euro se si tratta di rifiuti pericolosi.*
- 2. ...omissis...*
- 3. Chiunque realizza o gestisce una discarica non autorizzata è punito con la pena dell'arresto da sei mesi a due anni e con l'ammenda da duemilaseicento euro a ventiseimila euro. Si applica la pena dell'arresto da uno a tre anni e dell'ammenda da euro cinquemiladuecento a euro cinquantaduemila se la discarica è destinata, anche in parte, allo smaltimento di rifiuti pericolosi.*
- 4. Le pene di cui ai commi 1, 2 e 3 sono ridotte della metà nelle ipotesi di inosservanza delle prescrizioni contenute o richiamate nelle autorizzazioni, nonché nelle ipotesi di carenza dei requisiti e delle condizioni richiesti per le iscrizioni o comunicazioni.*
- 5. Chiunque, in violazione del divieto di cui all'articolo 187, effettua attività non consentite di miscelazione di rifiuti, è punito con la pena di cui al comma 1, lettera b).*
- 6. Chiunque effettua il deposito temporaneo presso il luogo di produzione di rifiuti sanitari pericolosi, con violazione delle disposizioni di cui all'articolo 227, comma 1, lettera b), è punito*

con la pena dell'arresto da tre mesi ad un anno o con la pena dell'ammenda da duemilaseicento euro a ventiseimila euro.

Art. 257 - Bonifica dei siti

- 1. Chiunque cagiona l'inquinamento del suolo, del sottosuolo, delle acque superficiali o delle acque sotterranee con il superamento delle concentrazioni soglia di rischio è punito con la pena dell'arresto da sei mesi a un anno o con l'ammenda da duemilaseicento euro a ventiseimila euro, se non provvede alla bonifica in conformità al progetto approvato dall'autorità competente nell'ambito del procedimento di cui agli articoli 242 e seguenti. In caso di mancata effettuazione della comunicazione di cui all'articolo 242, il trasgressore è punito con la pena dell'arresto da tre mesi a un anno o con l'ammenda da mille euro a ventiseimila euro.*
- 2. Si applica la pena dell'arresto da un anno a due anni e la pena dell'ammenda da cinquemiladuecento euro a cinquantaduemila euro se l'inquinamento è provocato da sostanze pericolose.*

Art. 258 - Violazione degli obblighi di comunicazione, di tenuta dei registri obbligatori e dei formulari

- 3. Le imprese che raccolgono e trasportano i propri rifiuti non pericolosi di cui all' articolo 212, comma 8, che non aderiscono, su base volontaria, al sistema di controllo della tracciabilità dei rifiuti (SISTRI) di cui all' articolo 188-bis, comma 2, lettera a), ed effettuano il trasporto di rifiuti senza il formulario di cui all'articolo 193 ovvero indicano nel formulario stesso dati incompleti o inesatti sono puniti con la sanzione amministrativa pecuniaria da milleseicento euro a novemilatrecento euro. Si applica la pena di cui all'articolo 483 del codice penale a chi, nella predisposizione di un certificato di analisi di rifiuti, fornisce false indicazioni sulla natura, sulla composizione e sulle caratteristiche chimico-fisiche dei rifiuti e a chi fa uso di un certificato falso durante il trasporto.*

Art. 259 - Traffico illecito di rifiuti

- 1. Chiunque effettua una spedizione di rifiuti costituente traffico illecito ai sensi dell'articolo 26 del regolamento (CEE) 1° febbraio 1993, n. 259, o effettua una spedizione di rifiuti elencati nell'Allegato II del citato regolamento in violazione dell'articolo 1, comma 3, lettere a), b), c) e d), del regolamento stesso è punito con la pena dell'ammenda da millecinquecentocinquanta euro a ventiseimila euro e con l'arresto fino a due anni. La pena è aumentata in caso di spedizione di rifiuti pericolosi.*

Art. 260 - Attività organizzate per il traffico illecito di rifiuti

- 1. Chiunque, al fine di conseguire un ingiusto profitto, con più operazioni e attraverso l'allestimento di mezzi e attività continuative organizzate, cede, riceve, trasporta, esporta, importa, o comunque gestisce abusivamente ingenti quantitativi di rifiuti è punito con la reclusione da uno a sei anni.*
- 2. Se si tratta di rifiuti ad alta radioattività si applica la pena della reclusione da tre a otto anni.*

Art. 260-bis - Sistema informatico di controllo della tracciabilità dei rifiuti

6. *Si applica la pena di cui all'articolo 483 c.p. a colui che, nella predisposizione di un certificato di analisi di rifiuti, utilizzato nell'ambito del sistema di controllo della tracciabilità dei rifiuti fornisce false indicazioni sulla natura, sulla composizione e sulle caratteristiche chimico-fisiche dei rifiuti e a chi inserisce un certificato falso nei dati da fornire ai fini della tracciabilità dei rifiuti.*
7. *Si applica la pena di cui all'art. 483 del codice penale in caso di trasporto di rifiuti pericolosi. Tale ultima pena si applica anche a colui che, durante il trasporto fa uso di un certificato di analisi di rifiuti contenente false indicazioni sulla natura, sulla composizione e sulle caratteristiche chimico-fisiche dei rifiuti trasportati.*
8. *Il trasportatore che accompagna il trasporto di rifiuti con una copia cartacea della scheda SISTRI - AREA Movimentazione fraudolentemente alterata è punito con la pena prevista dal combinato disposto degli articoli 477 e 482 del codice penale. La pena è aumentata fino ad un terzo nel caso di rifiuti pericolosi.*

Art. 279 - Sanzioni

5. *Nei casi previsti dal comma 2 si applica sempre la pena dell'arresto fino ad un anno se il superamento dei valori limite di emissione determina anche il superamento dei valori limite di qualità dell'aria previsti dalla vigente normativa.*

LEGGE 150/92

1. *Salvo che il fatto costituisca più grave reato, è punito con l'arresto da tre mesi ad un anno e con l'ammenda da lire quindici milioni a lire centocinquanta milioni chiunque, in violazione di quanto previsto dal Regolamento (CE) n. 338/97 del Consiglio del 9 dicembre 1996, e successive attuazioni e modificazioni, per gli esemplari appartenenti alle specie elencate nell'allegato A del Regolamento medesimo e successive modificazioni:*
 - a) *importa, esporta o riesporta esemplari, sotto qualsiasi regime doganale, senza il prescritto certificato o licenza, ovvero con certificato o licenza non validi ai sensi dell'articolo 11, comma 2a, del Regolamento (CE) n. 338/97 del Consiglio, del 9 dicembre 1996, e successive attuazioni e modificazioni;*
 - b) *omette di osservare le prescrizioni finalizzate all'incolumità degli esemplari, specificate in una licenza o in un certificato rilasciati in conformità al Regolamento (CE) n. 338/97 del Consiglio, del 9 dicembre 1996, e successive attuazioni e modificazioni e del Regolamento (CE) n. 939/97 della Commissione, del 26 maggio 1997, e successive modificazioni;*
 - c) *utilizza i predetti esemplari in modo difforme dalle prescrizioni contenute nei provvedimenti autorizzativi o certificativi rilasciati unitamente alla licenza di importazione o certificati successivamente;*
 - d) *trasporta o fa transitare, anche per conto terzi, esemplari senza la licenza o il certificato prescritti, rilasciati in conformità del Regolamento (CE) n. 338/97 del Consiglio, del 9 dicembre 1996, e successive attuazioni e modificazioni e del Regolamento (CE) n. 939/97 della Commissione, del 26 maggio 1997, e successive modificazioni e, nel caso di esportazione o riesportazione da un Paese terzo parte contraente della Convenzione di Washington, rilasciati in conformità della stessa, ovvero senza una prova sufficiente della loro esistenza;*
 - e) *commercia piante riprodotte artificialmente in contrasto con le prescrizioni stabilite in base all'articolo 7, paragrafo 1, lettera b), del Regolamento (CE) n. 338/97 del Consiglio, del 9 dicembre 1996, e successive attuazioni e modificazioni e del Regolamento (CE) n. 939/97 della Commissione, del 26 maggio 1997 e successive modificazioni;*

- f) *detiene, utilizza per scopi di lucro, acquista, vende, espone o detiene per la vendita o per fini commerciali, offre in vendita o comunque cede esemplari senza la prescritta documentazione*
2. *In caso di recidiva, si applica la sanzione dell'arresto da tre mesi a due anni e dell'ammenda da lire venti milioni a lire duecento milioni. Qualora il reato suddetto viene commesso nell'esercizio di attività di impresa, alla condanna consegue la sospensione della licenza da un minimo di sei mesi ad un massimo di diciotto mes.*

1. *Salvo che il fatto costituisca più grave reato, è punito con l'ammenda da lire venti milioni a lire duecento milioni o con l'arresto da tre mesi ad un anno, chiunque, in violazione di quanto previsto dal Regolamento (CE) n. 338/97 del Consiglio, del 9 dicembre 1996, e successive attuazioni e modificazioni, per gli esemplari appartenenti alle specie elencate negli allegati B e C del Regolamento medesimo e successive modificazioni:*
- a) *importa, esporta o riesporta esemplari, sotto qualsiasi regime doganale, senza il prescritto certificato o licenza, ovvero con certificato o licenza non validi ai sensi dell'articolo 11, comma 2a, del Regolamento (CE) n. 338/97 del Consiglio, del 9 dicembre 1996, e successive attuazioni e modificazioni;*
 - b) *omette di osservare le prescrizioni finalizzate all'incolumità degli esemplari, specificate in una licenza o in un certificato rilasciati in conformità al Regolamento (CE) n. 338/97 del Consiglio, del 9 dicembre 1996, e successive attuazioni e modificazioni, e del Regolamento (CE) n. 939/97 della Commissione, del 26 maggio 1997, e successive modificazioni;*
 - c) *utilizza i predetti esemplari in modo difforme dalle prescrizioni contenute nei provvedimenti autorizzativi o certificativi rilasciati unitamente alla licenza di importazione o certificati successivamente;*
 - d) *trasporta o fa transitare, anche per conto terzi, esemplari senza licenza o il certificato prescritti, rilasciati in conformità del Regolamento (CE) n. 338/97 del Consiglio, del 9 dicembre 1996, e successive attuazioni e modificazioni, e del Regolamento (CE) n. 939/97 della Commissione, del 26 maggio 1997, e successive modificazioni e, nel caso di esportazione o riesportazione da un Paese terzo parte contraente della Convenzione di Washington, rilasciati in conformità della stessa, ovvero senza una prova sufficiente della loro esistenza;*
 - e) *commercia piante riprodotte artificialmente in contrasto con le prescrizioni stabilite in base all'articolo 7, paragrafo 1, lettera b), del Regolamento (CE) n. 338/97 del Consiglio, del 9 dicembre 1996, e successive attuazioni e modificazioni, e del Regolamento (CE) n. 939/97 della Commissione, del 26 maggio 1997, e successive modificazioni;*
 - f) *detiene, utilizza per scopi di lucro, acquista, vende, espone o detiene per la vendita o per fini commerciali, offre in vendita o comunque cede esemplari senza la prescritta documentazione, limitatamente alle specie di cui all'allegato B del Regolamento.*
2. *In caso di recidiva, si applica la sanzione dell'arresto da tre mesi a un anno e dell'ammenda da lire venti milioni a lire duecento milioni. Qualora il reato suddetto viene commesso nell'esercizio di attività di impresa, alla condanna consegue la sospensione della licenza da un minimo di quattro mesi ad un massimo di dodici mesi*
- 3-bis. 1. *Alle fattispecie previste dall'articolo 16, paragrafo 1, lettere a), c), d), e), ed l), del Regolamento (CE) n. 338/97 del Consiglio del 9 dicembre 1996, e successive modificazioni, in materia di falsificazione o alterazione di certificati, licenze, notifiche di importazione, Dichiarazioni, comunicazioni di informazioni al fine di acquisizione di una licenza o di un*

certificato, di uso di certificati o licenze falsi o alterati si applicano le pene di cui al libro II, titolo VII, capo III del codice penale.

- 6. 1. Fatto salvo quanto previsto dalla legge 11 febbraio 1992, n. 157, è vietato a chiunque detenere esemplari vivi di mammiferi e rettili di specie selvatica ed esemplari vivi di mammiferi e rettili provenienti da riproduzioni in cattività che costituiscano pericolo per la salute e per l'incolumità pubblica.*
- 4. Chiunque contravviene alle disposizioni di cui al comma 1 è punito con l'arresto fino a tre mesi o con l'ammenda da lire quindici milioni a lire duecento milioni.*

L. 28-12-1993 n. 549

3. Cessazione e riduzione dell'impiego delle sostanze lesive

- 6. Chiunque viola le disposizioni di cui al presente articolo è punito con l'arresto fino a due anni e con l'ammenda fino al triplo del valore delle sostanze utilizzate per fini produttivi, importate o commercializzate. Nei casi più gravi, alla condanna consegue la revoca dell'autorizzazione o della licenza in base alla quale viene svolta l'attività costituente illecito*
- 1. La produzione, il consumo, l'importazione, l'esportazione, la detenzione e la commercializzazione delle sostanze lesive di cui alla tabella A allegata alla presente legge sono regolati dalle disposizioni di cui al regolamento (CE) n. 3093/94.*
- 2. A decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge è vietata l'autorizzazione di impianti che prevedano l'utilizzazione delle sostanze di cui alla tabella A allegata alla presente legge, fatto salvo quanto disposto dal regolamento (CE) n. 3093/94.*
- 3. Con decreto del Ministro dell'ambiente, di concerto con il Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, sono stabiliti, in conformità alle disposizioni ed ai tempi del programma di eliminazione progressiva di cui al regolamento (CE) n. 3093/94, la data fino alla quale è consentito l'utilizzo di sostanze di cui alla tabella A, allegata alla presente legge, per la manutenzione e la ricarica di apparecchi e di impianti già venduti ed installati alla data di entrata in vigore della presente legge, ed i tempi e le modalità per la cessazione dell'utilizzazione delle sostanze di cui alla tabella B, allegata alla presente legge, e sono altresì individuati gli usi essenziali delle sostanze di cui alla tabella B, relativamente ai quali possono essere concesse deroghe a quanto previsto dal presente comma. La produzione, l'utilizzazione, la commercializzazione, l'importazione e l'esportazione delle sostanze di cui alle tabelle A e B allegate alla presente legge cessano il 31 dicembre 2008, fatte salve le sostanze, le lavorazioni e le produzioni non comprese nel campo di applicazione del regolamento (CE) n. 3093/94, secondo le definizioni ivi previste. [A partire dal 31 dicembre 2008, al fine di ridurre le emissioni di gas con alto potenziale di effetto serra, le limitazioni per l'impiego degli idroclorofluorocarburi (HCFC) nel settore antincendio, si applicano anche all'impiego dei perfluorocarburi (PFC) e degli idrofluorocarburi (HFC)].*
- 4. L'adozione di termini diversi da quelli di cui al comma 3, derivati dalla revisione in atto del regolamento (CE) n. 3093/94, comporta la sostituzione dei termini indicati nella presente legge ed il contestuale adeguamento ai nuovi termini.*
- 5. Le imprese che intendono cessare la produzione e l'utilizzazione delle sostanze di cui alla tabella B, allegata alla presente legge, prima dei termini prescritti possono concludere appositi accordi di programma con i Ministeri dell'industria, del commercio e dell'artigianato e dell'ambiente, al fine di usufruire degli incentivi di cui all'articolo 10, con priorità correlata all'anticipo dei tempi di dismissione, secondo le modalità che saranno fissate con decreto del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, d'intesa con il Ministro dell'ambiente*

D. Lgs. 6-11-2007 n. 202

8. Inquinamento doloso

- 1. Salvo che il fatto costituisca più grave reato, il Comandante di una nave, battente qualsiasi bandiera, nonché i membri dell'equipaggio, il proprietario e l'armatore della nave, nel caso in cui la violazione sia avvenuta con il loro concorso, che dolosamente violano le disposizioni dell'art. 4 sono puniti con l'arresto da sei mesi a due anni e con l'ammenda da euro 10.000 ad euro 50.000.*
- 2. Se la violazione di cui al comma 1 causa danni permanenti o, comunque, di particolare gravità, alla qualità delle acque, a specie animali o vegetali o a parti di queste, si applica l'arresto da uno a tre anni e l'ammenda da euro 10.000 ad euro 80.000.*

9. Inquinamento colposo.

- 1. Salvo che il fatto costituisca più grave reato, il Comandante di una nave, battente qualsiasi bandiera, nonché i membri dell'equipaggio, il proprietario e l'armatore della nave, nel caso in cui la violazione sia avvenuta con la loro cooperazione, che violano per colpa le disposizioni dell'art. 4, sono puniti con l'ammenda da euro 10.000 ad euro 30.000.*
- 2. Se la violazione di cui al comma 1 causa danni permanenti o, comunque, di particolare gravità, alla qualità delle acque, a specie animali o vegetali o a parti di queste, si applica l'arresto da sei mesi a due anni e l'ammenda da euro 10.000 ad euro 30.000.*

2. Aree di attività a rischio

In relazione alla tipologia dei reati sopra indicati si segnala che l'ambito che può interessare l'attività della Sergio Bonelli S.p.a. è limitato alla gestione dei rifiuti che presenta natura diversa per quanto concerne la sede amministrativa/legale di Milano rispetto al magazzino/deposito sito a Turate.

Infatti nella sede di Milano vengono prodotti unicamente rifiuti urbani, tipici di abitazioni ed uffici; nella sede di Turate oltre a questi vi sono diversi ed ulteriori materiali che vengono gestiti con il Formulario Rifiuti.

3. Destinatari e norme di comportamento

Per quanto concerne gli uffici di Milano tutti coloro che ivi esercitano attività lavorativa; per quanto riguarda il magazzino di Turate gli addetti al magazzino, in particolare i responsabili di magazzino.

4. Procedure prescritte

Per quanto concerne la sede di Milano, i rifiuti urbani (carta, plastica, lattine) vengono gestiti secondo il regolamento condominiale ed è compito degli addetti alle pulizie, dipendenti della Sergio Bonelli Editore S.p.a., provvedere a portare detti rifiuti nel cortile condominiale.

I toner delle stampanti e delle apparecchiature multifunzioni laser vengono gestiti da qualificata società esterna che provvede alla loro raccolta e smaltimento.

Attrezzature obsolete, materiale hardware informatico in disuso vengono trasferiti nel deposito di Turate.

Il materiale elettrico di risulta viene gestito da società qualificata, la stessa che cura la manutenzione dell'impianto elettrico della sede di Milano.

I dipendenti pertanto si devono limitare a portare e depositare i sopraindicati tipi di rifiuto negli appositi contenitori presenti negli uffici; è compito delle predette società esterne provvedere poi alla loro raccolta e smaltimento.

Per quanto concerne la sede di Turate i rifiuti urbani (carta, plastica, lattine) vengono gestiti secondo il regolamento comunale mentre per il materiale cartaceo – presente in quantità considerevole – lo stesso viene stoccato in grossi cassoni per essere successivamente venduto al macero; detto trasporto avviene alla presenza di personale della Sergio Bonelli Editore S.p.a. e il processo deve essere documentato sul Formulario Rifiuti che la Società ha predisposto anche se in effetti si è di fronte ad una vendita di carta a Terzi.

Per quanto concerne gli imballaggi ed i materiali misti, gli stessi sono gestiti da società terza avente i requisiti di legge per svolgere detta attività; analoga procedura avviene per i toner delle stampanti e delle apparecchiature multifunzioni laser.

Lo smaltimento di altre attrezzature obsolete e di materiale hardware informatico viene effettuato tramite società terza in possesso dei requisiti per l'esercizio di tale attività.

Periodicamente deve essere verificata la permanenza, in capo alle società specializzate, dei requisiti di legge e delle autorizzazioni necessarie per lo svolgimento dell'attività di recupero, gestione e smaltimento rifiuti.

SEZIONE VIII

Impiego di cittadini di paesi terzi il cui soggiorno è irregolare

Articolo 25-duodecies D. Lgs. 231/01

1. Introduzione

Con D. Lgs. n. 109 del 16.07.2012 è stato introdotto nell'ambito dei reati rilevanti in ambito 231/01 quello relativo all'impiego di cittadini di paesi terzi il cui soggiorno è irregolare.

Tale norma impone all'ente/datore di lavoro la verifica della regolare permanenza sul territorio italiano per i lavoratori extracomunitari che questo abbia assunto alle sue dipendenze.

Come è agevole comprendere dalla lettura della norma sotto riportata le ipotesi in cui viene ad essere rilevante la responsabilità amministrativa dell'ente sono le seguenti:

D. Lgs. 286/1998

12-bis. Le pene per il fatto previsto dal comma 12 sono aumentate da un terzo alla metà:

- a) se i lavoratori occupati sono in numero superiore a tre;*
- b) se i lavoratori occupati sono minori in età non lavorativa;*
- c) se i lavoratori occupati sono sottoposti alle altre condizioni lavorative di particolare sfruttamento di cui al terzo comma dell'articolo 603-bis del codice penale.*

2. Aree di attività a rischio

Nell'ambito dell'esercizio dell'attività di impresa della Sergio Bonelli Editore S.p.a. l'area di rischio deve essere individuata nell'assunzione alle proprie dipendenze di lavoratori provenienti da paesi terzi; sebbene la responsabilità amministrativa dell'ente subentri solo nelle ipotesi sopra indicate (lavoratori in numero superiore a tre, lavoratori minorenni in età non lavorativa, ovvero lavoratori occupati sottoposti a condizioni lavorative di particolare sfruttamento) è evidente l'interesse della società a procedere ad un'attenta verifica dei titoli autorizzativi il soggiorno sul territorio nazionale dei soggetti provenienti da paesi terzi assunti alle sue dipendenze.

Appare dunque necessario procedere all'assunzione dei suddetti lavoratori solo previa verifica della regolarità dei titoli autorizzativi il soggiorno, nonché monitorare - tramite apposita procedura - che i suddetti titoli vengano rinnovati nei termini di legge e di detti rinnovi deve darsi atto nella scheda personale relativa ad ogni singolo lavoratore.

3. Destinatari e norme di comportamento

Destinatari delle norme relative a detto titolo sono tutti coloro che, a qualsiasi titolo, siano coinvolti nelle procedure di assunzione dei lavoratori, ed in particolare il Presidente e/o l'Amministratore Delegato che attualmente sono gli unici soggetti abilitati a sottoscrivere contratti di lavoro - di qualsiasi tipo - per conto della Sergio Bonelli Editore S.p.a..

4. Procedure prescritte

Il Presidente o l' Amministratore Delegato deve verificare, nel corso dei colloqui preliminari ad un'eventuale assunzione, la regolarità in capo al candidato del titolo autorizzativo il soggiorno sul territorio nazionale.

Il controllo della persistenza dei requisiti di legge deve essere verificato secondo le singole scadenze temporali dallo studio professionale incaricato della gestione amministrativa del personale.

INDICAZIONI CONCLUSIVE

Tutte le norme sopra esaminate rilevano ai fini della responsabilità amministrativa dell'Ente ex D. Lgs. 231/2001 tanto nell'ipotesi di reato consumato quanto in quella del reato tentato, laddove il tentativo sia ammissibile.

Oltre alle fattispecie penali fin qui indicate il decreto legislativo 231/2001 contiene altre ipotesi di reato - che qui di seguito vengono riportate - che peraltro sono del tutto estranee all'ambito operativo della Sergio Bonelli Editore S.p.a.. Per questo motivo si è ritenuto di non dover procedere in questa sede all'individuazione di relative aree di rischio (in quanto inesistenti) e conseguentemente nessuna prescrizione di relative procedure e di individuazione di eventuali destinatari è stata effettuata.

Le ipotesi di reato estranee all'area di operatività della Sergio Bonelli Editore S.p.a. sono le seguenti:

- **Art. 24-ter** - **DELITTI DI CRIMINALITÀ ORGANIZZATA** (416, 416-bis, 416-ter, 630 c.p. ed i delitti commessi avvalendosi delle condizioni di cui all'art. 416-bis ovvero al fine di agevolare l'attività delle associazioni previste dallo stesso articolo, art. 74 T.U. D.P.R. 309/1990 e reati previsti dall'art. 407 comma 2, lettera a) n. 5 c.p.p.);
- **Art. 25-bis** - **FALSITÀ IN MONETE, IN CARTE DI PUBBLICO CREDITO, IN VALORI DI BOLLO E IN STRUMENTI O SEGNI DI RICONOSCIMENTO** (artt. 453, 454, 455, 457, 459, 460, 461, 464, 473, 474 c.p.);
- **Art. 25-bis 1** - **DELITTI CONTRO L'INDUSTRIA E IL COMMERCIO** (artt. 513, 513-bis, 514, 515, 516, 517, 517-ter, 517-quater c.p.)
- **Art. 25-quater** - **DELITTI CON FINALITÀ DI TERRORISMO O DI EVERSIONE DELL'ORDINE DEMOCRATICO** (delitti puniti con la pena della reclusione non inferiore a dieci anni o con l'ergastolo, nonché delitti posti in essere in violazione di quanto previsto dall'art. 2 della Convenzione Internazionale per la repressione del finanziamento del terrorismo fatta a New York il 09.12.1999);
- **Art. 25-quater. 1** - **PRATICHE DI MUTILAZIONE DEGLI ORGANI GENITALI FEMMINILI** (art. 583-bis c.p.);
- **Art. 25-quinquies** - **DELITTI CONTRO LA PERSONALITÀ INDIVIDUALE** (delitti previsti dalla sezione I, capo III, titolo XII, libro II c.p.: artt. 600, 600-bis, 600-ter commi 1 e 2, 600-quater, 600-quinquies e 609-undecies c.p.).